

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 20 LUGLIO 2011

N. 114



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1480

Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo - scioglimento degli organi di amministrazione ex art. 34 L.R. 54/80, nomina del Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011 - nomina del Collegio dei revisori dei conti - Elenco n. 211

Pag. 21349

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1481

Consorzio di bonifica Stornara e Tara:scioglimento degli organi di amministrazione ex art. 34 L.R. 54/80 - nomina del Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art. 1 della legge reg. n. 12 del 21/06/11 - nomina del collegio dei revisori dei Conti-Elenco n. 212

Pag. 21354

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1482

Consorzio speciale per la bonifica Terre d'Apulia - scioglimento degli organi di amministrazione ex art. 34 L.R. 54/80, nomina del Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art.1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011 - nomina del Collegio dei revisori dei conti - Elenco n. 213

Pag. 21359

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1483

Consorzio speciale per la bonifica Ugento Li Foggia -scioglimento degli organi di amministrazione ex art. 34 L.R. 54/80, nomina del Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art.1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011-nomina del Collegio dei revisori dei conti - Elenco n. 214

Pag. 21365

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1484

Nomina Commissario Unico per i Consorzi di bonifica di Ugento Li Foggia, Terre d'Apulia, Stornara e Tara - Consorzio Speciale per la bonifica dell'Arneo ai sensi dell'art. 1 com. 2 L.R. n. 12 del 21/06/11 - Elenco n. 215

Pag. 21370

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1485

Modello di “governance” per la logistica e la mobilità della Regione Puglia

Pag. 21372

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1486

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

Pag. 21379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1487

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di MELPIGNANO (LE). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

Pag. 21380

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1488

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di CORIGLIANO D'OTRANTO (LE). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

Pag. 21381

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1489

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di ARNESANO (LE). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

Pag. 21382

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1490

Premialità regionale nell'ambito della ripartizione delle risorse per gli interventi nelle Aree Sottoutilizzate nel periodo 2004/2007. Deliberazione di G.R. 2048/2004 e 386/2008. Assegnazione quota parte risorse.

Pag. 21383

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1492

Approvazione di n. 5 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Lecce e Taranto.

Pag. 21385

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1493

Approvazione di n.5 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Bari e Foggia.

Pag. 21387

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1494

Delibera CIPE n. 20/2004: "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento Legge 208/1998". Autorizzazione alla convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori per la riattivazione di interventi sospesi nell'APQ Ricerca Scientifica-Atto Integrativo.

Pag. 21389

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1495

Comune di Otranto (LE). Piano Regolatore del Porto di Otranto (LE). Decreto di adozione dell'Autorità Marittima n° 12/2010 del 16/07/2010. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del P.U.T.T./P

Pag. 21392

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1496

Legge 24 dicembre 1993 n.560 - Integrazione al Piano di vendita provinciale di Bari: Alienazione di alloggi E.R.P. nel Comune di Canosa di Puglia (BT).

Pag. 21398

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1497

L.R. 30/06/1999 n. 20 e s.m. e i. artt. 13 e 16. Approvazione di n.4 atti dirigenziali di alienazione a prezzo, determinato dall'Agenzia del Territorio, di immobili ex ERSAP. Province di Brindisi - Foggia.

Pag. 21400

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1498

L.R. 30/06/1999 n. 20 e s.m. e i. artt. 13 e 16. Approvazione di n.5 atti dirigenziali di alienazione a prezzo, determinato dall'Agenzia del Territorio, di immobili ex ERSAP. Province di Lecce e Taranto.

Pag. 21402

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1499

Legge regionale n. 33/2006" Norme per lo Sviluppo dello Sport per Tutti" Articoli 4 e 14 - Approvazione Protocollo d'intesa e Convenzione tra Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, A.R.T.I Puglia e CONI Puglia.

Pag. 21405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1500

Organizzazione e gestione del Sistema di Emergenza e soccorso sanitario in mare (EMERSANMARE) della Regione Puglia, Affidamento al Servizio Protezione Civile dell'Assessorato alle Opere Pubbliche

Pag. 21417

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1501

Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 - art. 32 - Tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani. Ulteriori direttive.

Pag. 21419

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1503

Criteri per la destinazione ed utilizzo dei fondi ecotassa di cui alla L. 549/95 e L.R. 5/97.

Pag. 21420

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1504

ILVA SpA - Stabilimento di Taranto. Espressione del parere nell'ambito dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi.

Pag. 21422

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1480

Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo - scioglimento degli organi di amministrazione ex art. 34 L.R. 54/80, nomina del Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011 - nomina del Collegio dei revisori dei conti - Elenco n. 211

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

L'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 7 marzo 2003 prevedeva:

- *comma 3* - *I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuzione approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuzione di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuzione deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque.*
- *comma 4* - *In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non*

pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuzione previsti dal presente articolo

L'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 25 agosto 2003 prevedeva:

- *comma 1* - *Fino all'approvazione della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e comunque fino al 31 dicembre 2003, i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, sono sospesi:*
- *comma 2* - *Per effetto del disposto di cui al comma 1, è prorogato il Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica di Stornara e Tara, Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li Foggi.*

In adempimento a quanto previsto dalla citata legge regionale 4/2003 il Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo ha predisposto il nuovo piano di classifica, approvato dal proprio Consiglio dei delegati con deliberazione n. 5 del 29/10/2003 e successivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale rispettivamente con deliberazioni n. 821 del 03/06/2004 e n. 184 del 27/07/2004.

Avverso la deliberazione consortile e le citate deliberazioni regionali il Comune di Latiano proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia - Lecce.

Il TAR Puglia -Lecce, sez. I -con sentenza n. 3270 del 25 maggio 2005 ha annullato le deliberazioni adottate dal Consorzio e dalla Regione rendendo, conseguentemente, il piano di classifica inapplicabile ed inidoneo ai fini della riscossione dei contributi.

Con legge regionale n. 8 dell'11 agosto 2005 - in considerazione della intervenuta decadenza del piano di classifica del Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo adottato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.5 del 29.10.2003 per effetto della declaratoria di illegittimità degli atti approvativi da parte del Tar Lecce veniva disposta la sospensione dell'emissione delle cartelle esatto-

riali (tributo 630) e concessa una ulteriore proroga dei termini per il rinnovo del consiglio dei Delegati del Consorzio.

Più precisamente

Art. 1

1. *I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2005.*
2. *Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica Arneo e Ugento Li Foggi ove ancora in carica ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2005.*

Art. 2

1. *La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.*
2. *Il Commissario ad acta, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con i Comuni interessati, predispose le proposte dei piani di classifica e le invia all'Assessore alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla l.r. 54/1980.*
3. *Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributi 630.*

Con legge regionale n. 12 del 12 agosto 2005, a seguito delle dimissioni irrevocabili del Presidente del Consorzio in carica, il Consorzio è stato commissariato giusta il disposto di cui all'art.23:

- *comma 1 - Considerate le condizioni di disagio in cui operano i Consorzi di bonifica "Stornara e Tara" di Taranto e*

"Arneo" di Nardò, in conseguenza dello scioglimento degli organi di gestione "Deputazione" avvenuta per dimissioni degli stessi, si procede, in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), alla nomina di un commissario regionale per il Consorzio "Stornara e Tara" e di un Commissario regionale per il Consorzio "Arneo";

- *comma 2 - I rispettivi Commissari regionali rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi organi consortili.*

Con decreto del Presidente della Regione n. 821 del 13 ottobre 2005 veniva quindi nominato il Commissario regionale per il Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo, con l'incarico di indire le elezioni per il rinnovo degli organi consortili.

Con deliberazione del Consiglio regionale n.39 del 7 marzo 2006 veniva quindi nominata la Consulta, di cui all'art. 34 della legge regionale n. 54 del 31 maggio 1980, con funzioni di organo ausiliario del Commissario regionale nella amministrazione del Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 592 del 09/07/2007 veniva poi prorogato fino al 31 marzo 2008 il termine per la convocazione dell'assemblea del Consorzio e per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione con contestuale proroga del Commissario fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e, comunque, fino e non oltre al 30 giugno 2008.;

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 496 del 10/06/2008 veniva concessa un'ulteriore proroga per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione fino all'entrata in vigore delle norme regionali e nazionali di riforma dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Per far fronte alla mancanza di entrate prodotta dalla sospensione delle procedure di riscossione degli oneri di contribuenza, disposta con l.r. n. 8/2005, la Regione Puglia ha concesso al Consorzio

di bonifica anticipazioni finanziarie pari a complessivi € . 38.278.124,26 disaggregate come segue:

• L.R. n. 19 del 25/08/2003, art. 15	€ . 1.792.712,00
• L.R. n. 1 del 07/01/2004, art. 42	€ . 1.039.755,00
• L.R. n. 22 del 01/12/2004, art. 22	€ . 2.589.786,07
• L.R. n. 3 del 22/02/2005, art. 30	€ . 783.784,65
• L.R. n. 8 del 11/08/2005, art. 3	€ . 2.082.441,19
• L.R. n. 17 del 02/12/2005, art. 13	€ . 2.649.778,49
• LL.RR. n. 8 del 03/04 2006, art. 1, e n. 22 del 19/07/2006, art. 17	€ . 4.719.278,68
• L.R. n. 10 del 16/04/2007, art. 6	€ . 5.139.996,35
• LL.RR. n. 40 del 31/12/2007, art. 1, e n. 18 del 02/07/2008, art. 11	€ . 4.957.945,92
• L.R. n. 10 del 30 aprile 2010, art. 6	€ . 4.961.854,77
• L.R. n. 34 del 31 dicembre 2010, art. 7	€ . 6.299.848,43
• L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010, art. 21	€ . 1.260.942,71
Totale	€ . 38.278.124,26

Con decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31, il Governo centrale ha previsto la possibilità per le Regioni di procedere al riordino dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei principi di massima indicati all'art.27 del decreto medesimo.

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che il riordino avvenisse secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture.

Con il parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 è stata sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'art. 27.

La Regione Puglia, in esecuzione dell'art. 27 del d.l. n.244/2007, ha approvato la legge regionale

n.12 del 21 giugno 2011 dettando una disciplina straordinaria finalizzata ad agevolare l'attuazione del nuovo disegno organizzativo dei consorzi di bonifica in discussione in Commissione Agricoltura.

La legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 all'articolo 1 (Decadenza organi consortili) prevede quanto segue:

1. *Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - Legge finanziaria 2008) e dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo i criteri di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle more dell'approvazione della legge di riforma, l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni Consorzio. Ai compensi dei revisori si applicano le tariffe minime previste per legge.*
2. *Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.*
3. *Il commissario e i revisori sono nominati dal Presidente della Regione su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse agroalimentari, e restano in carica sino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.*

4. *Il commissario provvede, entro novanta giorni dalla nomina: a) alla predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 2; b) agli adempimenti previsti dall'articolo 6.*

La stessa norma all'articolo 7 (Norme abrogate), comma 3, prevede quanto segue: *“E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), di proroga dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggia e cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 giugno 2008, n. 496 (Elezioni per il rinnovo degli Organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia: proroga dei termini), con il quale sono state disposte le proroghe dei commissari dei Consorzi Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Arneo.”*

Accertato per quanto sopra esposto che il Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo si trova nell'impossibilità di emettere i ruoli in assenza di un piano di classifica efficace ed idoneo, in quanto quello approvato con la richiamata deliberazione n. 5 del 29/10/2003 del Consiglio dei delegati, e ratificato con deliberazioni di Giunta regionale n. 821 del 03/06/2004 e di Consiglio regionale n. 184 del 27/07/2004 è stato dichiarato illegittimo dal TAR Puglia -Lecce, sez. I, e risulta quindi inidoneo a consentire una corretta procedura di riscossione dei contributi consortili e come tale inoperante.

Considerato che, pertanto, è necessario procedere alla predisposizione di un nuovo piano di classifica tenendo conto dei criteri definiti nel parere n.187/CSR del 18 settembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle osservazioni formulate dal Giudice amministrativo nonché delle disposizioni di cui agli artt.2 e 4 della l.r. n. 12/2011.

Considerato che la nuova individuazione dei benefici di bonifica compiuta sulla base dei criteri sanciti nel parere n.187/CSR del 18 settembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle osservazioni formulate dal Giudice amministrativo nonché delle disposizioni di cui agli

artt. 2 e 4 della l.r. n. 12/2011, ben potrebbero determinare una diversa delimitazione dei perimetri consortili.

Considerato che vi è l'esigenza di valutare le condizioni di economicità e razionalità della gestione delle funzioni del Consorzio e che ciò potrebbe comportare la necessità di procedere ad una diversa delimitazione dei perimetri consortili.

Considerato che la L.R. 12/2001 ha consentito di riprendere le procedure di riscossione dei ruoli sospesi a seguito di adozione dei nuovi piani di classifica.

Preso atto che per effetto dell'art. 7. comma 3, della L.R. n. 12/2011 non è più operante la proroga del Commissario regionale del Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo.

Preso atto che l'inesistenza di un piano di classifica idoneo a consentire la riscossione dei contributi di bonifica e la necessità di riesaminare la perimetrazione dei limiti consortili alla luce dei nuovi criteri per l'individuazione dei benefici di bonifica, integrano le condizioni di cui all'art.1 della l.r. n.12/2011 perché si possa procedere allo scioglimento degli organi ordinari del Consorzio di bonifica

Considerato che è quindi necessario procedere, ai sensi di quanto disposto dalla già richiamata legge regionale n 12/2011 allo scioglimento degli organi del Consorzio speciale di bonifica Arneo dichiarando la decadenza del Commissario regionale e della Consulta e dando corso alla contestuale nomina del Commissario straordinario.

Tutto ciò premesso e considerato si propone di nominare Commissario straordinario il signor Giuseppe STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A codice fiscale

L'Ufficio infrastrutture, bonifica e irrigazione del Servizio Agricoltura provvederà a richiedere al Commissario straordinario la documentazione per l'idoneità prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19/04/1993 e cioè:

➤ certificato generale del casellario giudiziale;

- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la pretura (periodi antecedenti alla data del 23/10/1989);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e atti amministrativi (D.P.R. 445/2000).

Nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di nomina il Commissario straordinario designato provvederà alla presentazione della documentazione innanzi indicata.

Nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, rimane a carico del Consorzio di bonifica.

La gestione commissariale opera con proprio conto corrente intestato al Commissario straordinario nominato finalizzato alle attività connesse con l'incarico allo stesso affidato, aperto presso la tesoreria Regionale.

“Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4, lett. i).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;
- di sciogliere gli organi del Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo dichiarando la decadenza del Commissario regionale e della Consulta;
- di dare atto che l'attuale Collegio dei revisori dei conti rimarrà in carica fino all'insediamento del Collegio subentrante alla cui nomina si provvederà con successivo atto deliberativo;
- di nominare, su designazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2011 il signor Giuseppantonio STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A, codice fiscale quale Commissario straordinario del Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo con l'incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri consortili ed alla redazione dei nuovi piani di classifica.
- di dare atto che per effetto dello scioglimento degli organi consortili, al Commissario straordinario sono trasferite tutte le funzioni e compiti attribuiti ai disciolti organi;
- di incaricare il Commissario straordinario designato di presentare, entro trenta giorni successivi alla data di notifica del presente provvedimento, la documentazione per l'idoneità prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19/04/1993 e cioè:
 - certificato generale del casellario giudiziale;
 - certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
 - certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la pretura (periodi antecedenti alla data del 23/10/1989);
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del T.U. delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e atti amministrativi (D.P.R. 445/2000).

- di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, rimane a carico del Consorzio di bonifica.
- di dare atto che la gestione commissariale opererà con proprio conto corrente intestato al Commissario straordinario nominato, finalizzato alle attività connesse con l'incarico allo stesso affidato, aperto presso la tesoreria Regionale;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul S.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1481

Consorzio di bonifica Stornara e Tara: scioglimento degli organi di amministrazione ex art. 34 L.R. 54/80-nomina del Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art. 1 della legge reg. n. 12 del 21/06/11 - nomina del collegio dei revisori dei Conti-Elenco n. 212

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del 30/10/2003 veniva predisposto ai sensi dell'art.16, comma 3, della l.r. n.4 del 7 marzo 2003, il

nuovo piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, successivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 819 del 03/06/2004 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 182 del 27/07/2004

Ed invero l'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 7 marzo 2003 prevedeva:

- *comma 3 - I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuzione approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuzione di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuzione deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque.*
- *comma 4 - In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuzione previsti dal presente articolo*

A seguito dell'accoglimento di alcuni ricorsi proposti per l'annullamento di piani di classifica adottati da altri Consorzi di bonifica, con legge regionale n. 8 dell'11 agosto 2005, la Regione Puglia disponeva la sospensione dell'emissione delle cartelle esattoriali (tributo 630) prevedendo in particolare all'articolo 2:

1. *La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Com-*

missario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.

2. *Il Commissario ad acta, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con i Comuni interessati, predispose le proposte dei piani di classifica e le invia all'Assessore alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla l.r. 54/1980.*
3. *Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributi 630.*

Con l'art. 23 della legge regionale n. 12 del 12/08/2005 è stato quindi previsto di procedere, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 54 del 31/05/1980, alla nomina del Commissario regionale incaricato dell'amministrazione del Consorzio di bonifica Stornara e Tara in considerazione delle condizioni di disagio createsi in conseguenza dello scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria del Consorzio medesimo per dimissioni degli organi medesimi.

Con il provvedimento di nomina, effettuata con decreto del Presidente della Regione n. 736 del 5 settembre 2005, il Commissario regionale è stato incaricato di indire le elezioni per il rinnovo degli organi consortile entro sei mesi dalla notifica della nomina stessa e di rimanere in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Con deliberazioni n. 40 adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 2006 è stata anche costituita la Consulta, ex art. 34 della legge regionale n. 54 del 31 maggio 1980, che doveva assistere il Commissario regionale nella amministrazione del Consorzio di bonifica Stornara e Tara.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 592 del 09/07/2007 sono stati prorogati fino al 31 marzo 2008 i termini entro i quali il Commissario regionale incaricato dell'amministrazione del Consorzio di bonifica avrebbe dovuto provvedere a convocare l'assemblea del Consorzio medesimo per l'elezioni del nuovo Consiglio di amministrazione disponendo che lo stesso Commissario rimanesse in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e, comunque, fino e non oltre al 30 giugno 2008.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 496 del 10/06/2008 sono stati ulteriormente prorogati i termini fino all'entrata in vigore delle norme regionali e nazionali di riforma dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Contestualmente, al fine di superare la situazione di disagio dovuta essenzialmente alla mancata operatività del Consorzio con deliberazione n. 694 adottata nella seduta del 23/05/2005 la Giunta regionale nominava il dott. Vito Latorre, Commissario ad acta con il compito di gestire le attività tecnico amministrative contabili necessarie per l'espletamento della gestione irrigua 2005.

Per l'espletamento delle attività affidate al Commissario ad acta, con deliberazione n. 714 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 31/05/2005, fu disposta l'apertura, presso la Tesoreria regionale, di un conto corrente bancario, intestato allo stesso Commissario ad acta, finalizzato, sia per la parte entrate che per la parte uscite, alle specifiche attività innanzi menzionate.

L'incarico del Commissario ad acta è stato prorogato per le attività connesse alla stagione irrigua 2006 con deliberazione della Giunta regionale n. 607 del 15/05/2006 e per le attività connesse alla stagione irrigua 2007 con determinazione del dirigente del Settore Agricoltura n. 508 del 20/07/2007.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 17 adottata nella seduta del 21/01/2008 l'incarico conferito al Commissario ad acta è stato prorogato fino a tutto il 31/12/2008 estendendolo sia alle attività connesse con la gestione degli acquedotti rurali consortili a servizio delle aziende agricole del comprensorio del Consorzio di bonifica Stornara e Tara sia alle attività connesse con la risoluzione e definizione di contenziosi capaci di aggravare ulteriormente la già ridotta capacità operativa del Consorzio.

Con ulteriore deliberazione della Giunta regionale n. 2603 del 23/12/2008 l'incarico conferito al Commissario ad acta è stato prorogato fino a tutto il 31/12/2009 e successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 10/02/2010 fino a tutto il 30/06/2010.

Stante la necessità di procedere nella gestione straordinaria commissariale delle attività consortili innanzi indicate soprattutto per non incorrere nella completa paralisi finanziaria dell'Ente nel pieno

della campagna irrigua già avviata, la Giunta regionale con deliberazione n. 1808 del 30 luglio 2010, ha prorogato il Commissario ad acta fino a tutto il 31 dicembre 2010.

Da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 26/01/2011 l'incarico è stato prorogato fino a tutto il 30/06/2011.

Per far fronte alla mancanza di entrate causata dalla sospensione delle procedure relative alla richiesta degli oneri di contribuzione disposta con la legge regionale n. 8 del 11/08/2005 sono state concesse dalla regione Puglia al Consorzio di bonifica anticipazioni finanziarie pari a complessivi € . 36.381.845,14 disaggregate come segue:

• L.R. n. 19 del 25/08/2003, art. 15	€ . 672.827,00
• L.R. n. 1 del 07/01/2004, art. 42	€ . 390.233,00
• L.R. n. 22 del 01/12/2004, art. 22	€ . 664.831,36
• L.R. n. 3 del 22/02/2005, art. 30	€ . 711.240,85
• L.R. n. 8 del 11/08/2005, art. 3	€ . 2.552.398,56
• L.R. n. 17 del 02/12/2005, art. 13	€ . 2.460.810,85
• LL.RR. n. 8 del 03/04 2006, art. 1, e n. 22 del 19/07/2006, art. 17	€ . 4.458.923,89
• L.R. n. 10 del 16/04/2007, art. 6	€ . 4.090.576,47
• LL.RR. n. 40 del 31/12/2007, art. 1, e n. 18 del 02/07/2008, art. 11	€ . 5.141.985,33
• L.R. n. 10 del 30 aprile 2010, art. 6	€ . 8.167.206,58
• L.R. n. 34 del 31 dicembre 2010, art. 7	€ . 5.681.869,17
• L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010, art. 21	€ . <u>1.388.939,08</u>
Totale	€ . 36.381.845,14

Con decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31, il Governo centrale ha previsto la possibilità per le Regioni di procedere al riordino dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei principi di massima indicati all'art. 27 del decreto medesimo.

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che il riordino avvenisse secondo criteri definiti di intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture.

Con il parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 è stata sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'art. 27.

La Regione Puglia, in esecuzione dell'art.27 del d.l. n.244/2007, ha approvato la legge regionale n.12 del 21 giugno 2011 dettando una disciplina straordinaria finalizzata ad agevolare l'attuazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica in discussione in Commissione Agricoltura.

La legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 all'articolo 1 (Decadenza organi consortili) prevede quanto segue:

1. *Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - Legge finanziaria 2008) e dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo i criteri di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle more dell'approvazione della legge di riforma, l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni Consorzio. Ai compensi*

dei revisori si applicano le tariffe minime previste per legge.

2. *Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.*
3. *Il commissario e i revisori sono nominati dal Presidente della Regione su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse agroalimentari, e restano in carica sino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.*
4. *Il commissario provvede, entro novanta giorni dalla nomina:*
 - a) *alla predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 2;*
 - b) *agli adempimenti previsti dall'articolo 6.*

La stessa norma all'articolo 7 (Norme abrogate), comma 3, prevede quanto segue: *“ E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), di proroga dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggia e cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 giugno 2008, n. 496 (Elezioni per il rinnovo degli Organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia: proroga dei termini), con il quale sono state disposte le proroghe dei commissari dei Consorzi Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Arneo.”*

Tutto ciò premesso:

Accertato che per quanto sopra esposto il Consorzio di bonifica Stornara e Tara si trova nell'impossibilità di emettere i ruoli in assenza di un piano di classifica efficace ed idoneo, in quanto quello approvato con la richiamata deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del 30 ottobre 2003, ratificata con deliberazioni di Giunta regionale n.819 del 3 giugno 2004 e di Consiglio regionale n.183 del 1 luglio 2004, è stato dichiarato inadeguato ed inutilizzabile con l.r. n. 8/2005 e quindi non idoneo a consentire una corretta procedura di riscossione dei contributi consortili corrispondente ai benefici conseguiti dai consorziati, ed è quindi allo stato inoperante

Considerato che, pertanto, è necessario procedere alla predisposizione di un nuovo piano di classifica tenendo conto dei criteri definiti nel parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle osservazioni formulate dal giudice amministrativo, nonché delle disposizioni contenute agli artt.2 e 4 della l.r. n.12/2011.

Considerato che la nuova individuazione dei benefici di bonifica compiuta sulla base dei criteri sanciti nel parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché delle osservazioni formulate dal giudice amministrativo, come specificatamente e dettagliatamente indicati all'art. 4 della legge regionale n.12/2011 potrebbe portare ad una diversa delimitazione dei perimetri consortili.

Considerato che vi è l'esigenza di valutare le condizioni di economicità e razionalità della gestione delle funzioni del Consorzio e che ciò potrebbe comportare la necessità di procedere ad una diversa delimitazione dei perimetri consortili.

Considerato che la L.R. 12/2001 ha consentito di riprendere le procedure di riscossione dei ruoli sospesi a seguito di adozione dei nuovi piani di classifica.

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 12/2011 non è più operante la proroga dell'incarico al Commissario regionale del Consorzio di bonifica Stornara e Tara.

Preso atto che l'inesistenza di un piano di classifica idoneo a consentire la riscossione dei contributi di bonifica e la necessità di riesaminare la perimetrazione dei limiti consortili alla luce dei nuovi criteri per l'individuazione dei benefici di bonifica, integrano le condizioni di cui all'art.1 della l.r. n.12/2011 perché si possa procedere allo scioglimento degli organi ordinari del Consorzio di bonifica.

Considerato che è quindi necessario procedere, ai sensi di quanto disposto dalla già richiamata

legge regionale n 12/2011 allo scioglimento degli organi del Consorzio di bonifica di Stornara e Tara dichiarando la decadenza del Commissario regionale e della Consulta e dando corso alla contestuale nomina del Commissario straordinario.

Tutto ciò premesso e considerato si propone di nominare Commissario straordinario il signor Giuseppe STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A codice fiscale

L'Ufficio infrastrutture, bonifica e irrigazione del Servizio Agricoltura provvederà a richiedere al Commissario straordinario la documentazione per l'idoneità prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19/04/1993 e cioè:

- certificato generale del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la pretura (periodi antecedenti alla data del 23/10/1989);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e atti amministrativi (D.P.R. 445/2000).

Nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di nomina il Commissario straordinario designato provvederà alla presentazione della documentazione innanzi indicata.

Nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12 del 21/06/2011, rimane a carico del Consorzio di bonifica.

La gestione commissariale opera con proprio conto corrente intestato al Commissario straordinario nominato finalizzato alle attività connesse con l'incarico allo stesso affidato, aperto presso la tesoreria Regionale.

Il dott. Vito Latorre, Commissario ad acta per effetto dell'incarico conferitogli con la deliberazione di Giunta n. 694 del 23/05/2005 e prorogato da ultimo con deliberazione di Giunta n. 59 del 26/01/2011, rimarrà in carica fino all'insediamento del Commissario straordinario designato con il presente provvedimento.

Il dott. Vito Latorre procederà alla estinzione del conto corrente attualmente in essere trasferendone la residua giacenza sul conto corrente acceso dal nuovo Commissario straordinario unitamente a tutte le attività e passività connesse con l'incarico cessato.

“Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4, lett. i).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;
- di sciogliere gli organi del Consorzio di bonifica Stornara e Tara dichiarando la decadenza del Commissario regionale e della Consulta;
- di dare atto che l'attuale Collegio dei revisori dei conti rimarrà in carica fino all'insediamento del Collegio subentrante alla cui nomina si provvederà con successivo atto deliberativo;

- di nominare, su designazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011, il signor Giuseppantonio STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A codice fiscale quale Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Stornara e Tara con l'incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri consortili ed alla redazione dei nuovi piani di classifica;
- di dare atto che per effetto dello scioglimento degli organi consortili, al Commissario straordinario sono trasferite tutte le funzioni e compiti attribuiti ai disciolti organi;
- di incaricare il Commissario straordinario designato di presentare, entro trenta giorni successivi alla data di notifica del presente provvedimento, la documentazione per l'idoneità prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19/04/1993 e cioè:
 - certificato generale del casellario giudiziale;
 - certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
 - certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la pretura (periodi antecedenti alla data del 23/10/1989);
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e atti amministrativi (D.P.R. 445/2000).
- di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12 del 21/06/2011, rimane a carico del Consorzio di bonifica;
- di dare atto che la gestione commissariale opererà con proprio conto corrente intestato al Commissario straordinario nominato, finalizzato alle attività connesse con l'incarico allo stesso affidato, aperto presso la tesoreria Regionale.
- di disporre che il dott. Vito Latorre, Commissario ad acta per effetto dell'incarico conferitogli con la deliberazione di Giunta n. 694 del 23/05/2005 e prorogato da ultimo con deliberazione di Giunta n. 59 del 26/01/2011, rimarrà in carica fino all'insediamento del Commissario straordinario designato con il presente provvedimento
- di dare mandato al dott. Vito Latorre di procedere alla estinzione del conto corrente attualmente in essere trasferendone la residua giacenza sul conto corrente acceso dal nuovo Commissario straordinario unitamente a tutte le attività e passività connesse con l'incarico cessato;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1482

Consorzio speciale per la bonifica Terre d'Apulia - scioglimento degli organi di amministrazione ex art. 34 L.R. 54/80, nomina del Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art.1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011 - nomina del Collegio dei revisori dei conti - Elenco n. 213

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 271 del 26/05/1998 il Consiglio regionale, preso atto della crisi economico finanziaria del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia e della quasi totale paralisi dell'attività consortile,

disponeva lo scioglimento degli Organi amministrativi del Consorzio stesso dando mandato al Presidente della Giunta regionale di nominare, con proprio decreto, il Commissario regionale ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 54 del 31/05/1980.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 793 del 09/06/1998 venivano quindi sciolti gli Organi ordinari del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia e nominato il Commissario regionale nella persona del dott. Nicola Pantaleo.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 304 del 23/07/1999 venivano accolte le dimissioni del dott. Nicola Pantaleo e nominato un nuovo Commissario nella persona del dott. Salvatore Sansò.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 691 del 05/08/2005 venivano accolte le dimissioni del dott. Salvatore Sansò e nominato un nuovo Commissario nella persona del dott. Giuseppe Maria Cavallo con l'incarico di indire le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di nomina e di rimanere in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Con deliberazioni n. 38 adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 2006 veniva, quindi, costituita la Consulta di cui all' art. 34 della legge regionale n. 54 del 31 maggio 1980, con funzioni di organo ausiliario del Commissario regionale nella amministrazione del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 592 del 09/07/2007 sono stati prorogati fino al 31 marzo 2008 i termini entro i quali il Commissario regionale incaricato dell'amministrazione del Consorzio di bonifica avrebbe dovuto provvedere a convocare l'assemblea del Consorzio medesimo per l'elezioni del nuovo Consiglio di amministrazione disponendo che lo stesso Commissario rimanesse in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e, comunque, fino e non oltre al 30 giugno 2008:

Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 496 del 10/06/2008 sono stati prorogati fino all'entrata in vigore delle norme regionali e nazionali di riforma dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009, i termini entro i quali il Commissario regio-

nale incaricato dell'amministrazione del Consorzio di bonifica avrebbe dovuto provvedere a convocare le assemblee del Consorzio medesimo per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione rimanendo in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili

Contestualmente, al fine di superare la situazione di disagio dovuta essenzialmente alla mancata operatività del Consorzio, con deliberazione n. 1236 del 26/07/2007, la Giunta regionale nominava il dott. Giuseppe Maria Cavallo, già Commissario regionale del Consorzio, Commissario ad acta con il compito di gestire, fino a tutto il 31 dicembre 2007, le attività tecnico amministrative contabili necessarie per il completo e corretto funzionamento della diga del Locone, degli acquedotti rurali della murgia e degli impianti di irrigazione ricadenti nel comprensorio dello stesso Consorzio di bonifica.

Per l'espletamento delle attività affidate al Commissario ad acta, con la stessa deliberazione 1236/2007, veniva disposta l'apertura, presso la Tesoreria regionale, di un conto corrente bancario allo stesso intestato, finalizzato, sia per la parte entrate che per la parte uscite, alle specifiche attività innanzi menzionate.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 21/01/2008 l'incarico conferito al Commissario ad acta è stato prorogato fino a tutto il 31/12/2008 ampliando le competenze dello stesso Commissario al fine fronteggiare la situazione di generale paralisi dell'attività consortile estendendole alle attività connesse con la risoluzione e definizione di contenziosi capaci di aggravare ulteriormente la già ridotta capacità operativa del Consorzio.

L'incarico del Commissario ad acta veniva quindi prorogato sino al 31 dicembre 2009 con deliberazione di Giunta regionale n. 2604 del 23/12/2008, quindi al 30/06/2010, con deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 10/02/2010 e da ultimo al 30/06/2011, con deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 26/01/2011.

In questo susseguirsi di nomine di Commissari regionali e Commissari ad acta, con deliberazione Commissariale n. 308 del 29/10/2003 veniva predisposto ai sensi dell'art.16, comma 3, della l.r. n.4 del 7 marzo 2003, il nuovo piano di classifica consortile che veniva, successivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 969 del

16/07/2004 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 185 del 27/07/2004

Ed invero l'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 7 marzo 2003 prevedeva:

- *comma 3* - *I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuzione approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuzione di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuzione deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque.*

- *comma 4* - *In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuzione previsti dal presente articolo*

A seguito dell'accoglimento di alcuni ricorsi proposti per l'annullamento di piani di classifica adottati da altri Consorzi di Bonifica, con legge regionale n. 8 dell'11 agosto 2005, la Regione Puglia disponeva la sospensione dell'emissione delle cartelle esattoriali (tributo 630) prevedendo in particolare all'articolo 2:

1. *La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.*

2. *Il Commissario ad acta, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con*

i Comuni interessati, predispone le proposte dei piani di classifica e le invia all'Assessore alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla l.r. 54/1980.

3. *Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuzione di cui al codice tributi 630.*

Per far fronte alla mancanza di entrate causata dalla sospensione delle procedure relative alla richiesta degli oneri di contribuzione disposta con la legge regionale n. 8 del 11/08/2005 sono state concesse dalla regione Puglia al Consorzio di bonifica anticipazioni finanziarie pari a complessivi €. 90.397.059,87 disaggregate come segue:

• L.R. n. 19 del 25/08/2003, art. 15	€ . 1.664.768,00
• L.R. n. 1 del 07/01/2004, art. 42	€ . 965.587,00
• L.R. n. 20 del 09/12/2002, art. 24	€ . 12.988.561,89
• L.R. n. 14 del 06/08/2004, art. 26	€ . 5.057.308,83
• L.R. n. 22 del 01/12/2004, art. 22	€ . 2.061.180,73
• L.R. n. 3 del 22/02/2005, art. 30	€ . 1.226.439,87
• L.R. n. 8 del 11/08/2005, art. 3	€ . 4.186.093,95
• L.R. n. 17 del 02/12/2005, art. 13	€ . 7.711.745,37
• LL.RR. n. 8 del 03/04 2006, art. 1, e n. 22 del 19/07/2006, art. 17	€ . 10.549.365,99
• L.R. n. 10 del 16/04/2007, art. 6	€ . 10.077.426,27
• LL.RR. n. 40 del 31/12/2007, art. 1, e n. 18 del 02/07/2008, art. 11	€ . 10.582.161,90
• L.R. n. 10 del 30 aprile 2010, art. 6	€ . 9.858.967,03
• L.R. n. 34 del 31 dicembre 2010, art. 7	€ . 10.943.476,85
• L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010, art. 21	€ . 2.523.976,19
Totale	€ . 90.397.059,87

Con decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 feb-

braio 2008, n. 31, il Governo centrale ha previsto la possibilità per le Regioni, di procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei principi di massima indicati all'art.27 del decreto medesimo.

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che il riordino avvenisse secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture.

Con il parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 è stata sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'art. 27.

La Regione Puglia, in esecuzione dell'art.27 del d.l. n.244/2007, ha approvato la legge regionale n.12/2011 dettando una disciplina straordinaria finalizzata ad agevolare l'attuazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica in discussione in Commissione Agricoltura.

La legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 all'articolo 1 (Decadenza organi consortili) prevede quanto segue:

1. *Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - Legge finanziaria 2008) e dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo i criteri di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle more dell'approvazione della legge di riforma, l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme delibera-*

zione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni Consorzio. Ai compensi dei revisori si applicano le tariffe minime previste per legge.

2. *Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.*
3. *Il commissario e i revisori sono nominati dal Presidente della Regione su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse agroalimentari, e restano in carica sino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.*
4. *Il commissario provvede, entro novanta giorni dalla nomina:*
 - a) *alla predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 2;*
 - b) *agli adempimenti previsti dall'articolo 6.*

La stessa norma all'articolo 7 (Norme abrogate), comma 3, prevede quanto segue: "E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), di proroga dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi e cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 giugno 2008, n. 496 (Elezioni per il rinnovo degli Organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia: proroga dei termini), con il quale sono state disposte le proroghe dei commissari dei Consorzi Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Arneo."

Tutto ciò premesso:

Accertato che per quanto sopra esposto il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia si trova nell'impossibilità di emettere i ruoli in assenza di un piano di classifica efficace ed idoneo, in quanto quello approvato con la richiamata deliberazione del Commissario regionale n. 308 del 29 ottobre 2003, e ratificato con deliberazioni di Giunta regionale n.969 del 16 luglio 2004 e di Consiglio regionale

n.185 del 1 luglio 2004, è stato dichiarato inadeguato ed inutilizzabile con l.r. n. 8/2005 e quindi non idoneo a consentire una corretta procedura di riscossione dei contributi consortili corrispondente ai benefici conseguiti dai consorziati, ed è quindi allo stato inoperante

Considerato che, pertanto, è necessario procedere alla predisposizione di un nuovo piano di classifica tenendo conto dei criteri definiti nel parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle osservazioni formulate dal giudice amministrativo, nonché delle disposizioni contenute agli artt. 2 e 4 della l.r. n. 12/2011.

Considerato che la nuova individuazione dei benefici di bonifica compiuta sulla base dei criteri sanciti nel parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché delle osservazioni formulate dal giudice amministrativo, come specificatamente e dettagliatamente indicati all'art. 4 della legge regionale n.12/2011 potrebbe portare ad una diversa delimitazione dei perimetri consortili.

Considerato che vi è l'esigenza di valutare le condizioni di economicità e razionalità della gestione delle funzioni del Consorzio e che ciò potrebbe comportare la necessità di procedere ad una diversa delimitazione dei perimetri consortili.

Considerato che la L.R. 12/2001 ha consentito di riprendere le procedure di riscossione dei ruoli sospesi a seguito di adozione dei nuovi piani di classifica.

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 12/2011 non è più operante la proroga dell'incarico al Commissario regionale del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia.

Preso atto che l'inesistenza di un Piano di Classifica idoneo a consentire la riscossione dei contributi di bonifica e la necessità di riesaminare la perimetrazione dei limiti consortili alla luce dei nuovi criteri per l'individuazione dei benefici di bonifica,

integrano le condizioni di cui all'art.1 della l.r. n.12/2011 perché si possa procedere allo scioglimento degli organi ordinari del Consorzio di bonifica

Considerato che è quindi necessario procedere, ai sensi di quanto disposto dalla già richiamata legge regionale n 12/2011 allo scioglimento degli organi del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia dichiarando la decadenza del Commissario regionale e della Consulta e dando corso alla contestuale nomina del Commissario straordinario.

Tutto ciò premesso e considerato si propone di nominare Commissario straordinario il signor Giuseppe STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A codice fiscale

L'Ufficio infrastrutture, bonifica e irrigazione del Servizio Agricoltura provvederà a richiedere al Commissario straordinario la documentazione per l'idoneità prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19/04/1993 e cioè:

- certificato generale del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la pretura (periodi antecedenti alla data del 23/10/1989);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e atti amministrativi (D.P.R. 445/2000).

Nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di nomina il Commissario straordinario designato provvederà alla presentazione della documentazione innanzi indicata.

Nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12 del 21/06/2011, rimane a carico del Consorzio di bonifica.

La gestione commissariale opera con proprio conto corrente intestato al Commissario straordinario nominato, finalizzato alle attività connesse con l'incarico allo stesso affidato, aperto presso la tesoreria Regionale.

Il dott. Giuseppe Maria Cavallo, Commissario ad acta per effetto dell'incarico conferitogli con la deliberazione di Giunta n. 1236 del 26/07/2007 e prorogato da ultimo con deliberazione di Giunta n. 60 del 26/01/2011, rimarrà in carica fino all'insediamento del Commissario straordinario designato con il presente provvedimento.

Il dott. Giuseppe Maria Cavallo procederà alla estinzione del conto corrente attualmente in essere trasferendone la residua giacenza sul conto corrente acceso dal nuovo Commissario straordinario unitamente a tutte le attività e passività connesse con l'incarico cessato.

“Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4, lett. i).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;

- di sciogliere gli organi del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia dichiarando la decadenza del Commissario regionale e della Consulta;
- di dare atto che l'attuale Collegio dei revisori dei conti rimarrà in carica fino all'insediamento del Collegio subentrante alla cui nomina si provvederà con successivo atto deliberativo;
- di nominare, su designazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 il signor Giuseppantonio STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A codice fiscale quale Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia con l'incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri consortili ed alla redazione dei nuovi piani di classifica;
- dare atto che per effetto dello scioglimento degli organi consortili, al Commissario straordinario sono trasferite tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai disciolti organi;
- di incaricare il Commissario straordinario designato di presentare, entro trenta giorni successivi alla data di notifica del presente provvedimento, la documentazione per l'idoneità prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19/04/1993 e cioè:
 - certificato generale del casellario giudiziale;
 - certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
 - certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la pretura (periodi antecedenti alla data del 23/10/1989);
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e atti amministrativi (D.P.R. 445/2000).
- di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12 del 21/06/2011, rimane a carico del Consorzio di bonifica;

- di dare atto che la gestione commissariale opera con proprio conto corrente intestato al Commissario straordinario nominato finalizzato alle attività connesse con l'incarico allo stesso affidato, aperto presso la tesoreria Regionale.
- di disporre che il dott. Giuseppe Maria Cavallo, Commissario ad acta per effetto dell'incarico conferitogli con la deliberazione di Giunta n. 1236 del 26/07/2007 e prorogatogli da ultimo con deliberazione di Giunta n. 60 del 26/01/2011, rimarrà in carica fino all'insediamento del Commissario straordinario designato con il presente provvedimento;
- di dare mandato al dott. Giuseppe Maria Cavallo di procedere alla estinzione del conto corrente attualmente in essere trasferendone la residua giacenza sul conto corrente acceso dal nuovo Commissario straordinario unitamente a tutte le attività e passività connesse con l'incarico cessato;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1483

Consorzio speciale per la bonifica Ugento Li Foggia -scioglimento degli organi di amministrazione ex art. 34 L.R. 54/80, nomina del Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011-nomina del Consiglio dei revisori dei conti - Elenco n. 214

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irriga-

zione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Premesso che: L'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 7 marzo 2003 prevedeva:

- *comma 3* - *I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuzione approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuzione di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuzione deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque.*

- *comma 4* - *In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuzione previsti dal presente articolo*

L'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 25 agosto 2003 prevedeva:

- *comma 1* - *Fino all'approvazione della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e comunque fino al 31 dicembre 2003, i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, sono sospesi:*

- *comma 2* - *Per effetto del disposto di cui al comma 1, è prorogato il Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica*

di Stornara e Tara, Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li Foggi.

In adempimento a quanto previsto dalla citata legge regionale 4/2003 il Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi ha predisposto il nuovo piano di classifica, approvato dal proprio Consiglio dei delegati con deliberazione n. 8 del 30 ottobre 2003 e successivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale rispettivamente con deliberazioni n. 820 del 3 giugno 2004 e n. 183 del 27 luglio 2004.

Avverso la deliberazione consortile e le citate deliberazioni regionali diversi Comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica del Consorzio proponevano ricorso dinanzi al TAR Puglia - Lecce.

Il TAR Puglia -Lecce, sez. I -con sentenze nn. 2952/2953/2954/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967 e 2968 del 20 aprile 2005 ha annullato le deliberazioni adottate dal Consorzio e dalla Giunta e Consiglio regionale rendendo, conseguentemente, il piano di classifica inapplicabile ai fini della riscossione dei contributi.

Le sentenze di annullamento del Piano di classifica del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi sono state confermate in appello dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, nn. 2038/2039 / 2040 / 2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050 e nn. 2051 e 2052 del 13 aprile 2006.

Nelle more ed in pendenza dell'adozione della nuova legge per il riordino dei Consorzi di bonifica con successive leggi regionali sono stati prorogati i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi e più precisamente:

- fino al 30 giugno 2004 con la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 giusto il disposto di cui all'articolo 41 secondo cui:

- comma 1 - I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale), già sospesi sino al 31 dicembre 2003 per effetto dell'articolo 14 della l.r. 19/2003, sono ulteriormente prorogati sino al 30 giugno 2004. -comma 2 -Per

effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica di Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li Foggi.

- fino al 30 giugno 2005 con la legge regionale n. 1 del 12 gennaio 2005 giusto il disposto di cui all'articolo 47 secondo cui:

- comma 1 - Fino all'approvazione della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e comunque fino al 30 giugno 2005, i termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale), sono sospesi.

- comma 2 - Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica di Stornara e Tara, Capitanata, Arneo, Gargano e Ugento Li Foggi.

Con la legge regionale n. 8 dell'11 agosto 2005, in considerazione della intervenuta decadenza del piano di classifica del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi adottato dal Consiglio dei delegati con deliberazione n. 8 del 30 ottobre 2003, conseguente alla declaratoria dell'illegittimità dei provvedimenti approvativi da parte del TAR Puglia - Lecce e del Consiglio di Stato,, veniva disposta la sospensione dell'emissione delle cartelle esattoriali (tributo 630) e concessa una ulteriore proroga dei termini per il rinnovo del Consiglio dei Delegati del Consorzio.

Nel dettaglio la suddetta legge disponeva

Articolo 1

1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati, di cui all'articolo 28 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale), sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica Arneo e Ugento Li Foggi ove ancora in carica ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

1. La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.
2. Il Commissario ad acta, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con i Comuni interessati, predispose le proposte dei piani di classifica e le invia all'Assessore alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla l.r. 54/1980.
2. Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuzione di cui al codice tributi 630.

Il termine per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento li Foggi veniva ulteriormente prorogato:

- fino al 31 dicembre 2006 con la legge regionale n. 8 del 3 aprile 2006 il cui articolo 2 prevedeva:
 - comma 1 - I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2006.
- sine die con la legge regionale n. 19 del 2 luglio 2008 il cui articolo 2 prevedeva:
 - comma 1 - I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi rimangono sospesi fino alla data di entrata in vigore della legge regionale che prevede nuove norme in materia di bonifica integrale e riordino dei consorzi.

Per far fronte alla mancanza di entrate causata dalla sospensione delle procedure relative alla richiesta degli oneri di contribuzione disposta con la legge regionale n. 8 del 11/08/2005 sono state concesse dalla regione Puglia al Consorzio di bonifica anticipazioni finanziarie pari a complessivi € . 35.104.290,69 disaggregate come segue:

- L.R. n. 19 del 25/08/2003, art. 15 € . 845.413,00
- L.R. n. 1 del 07/01/2004, art. 42 € . 490.415,00
- L.R. n. 22 del 01/12/2004, art. 22 € . 661.151,72
- L.R. n. 3 del 22/02/2005, art. 30 € . 777.590,34
- L.R. n. 8 del 11/08/2005, art. 3 € . 228.351,59
- L.R. n. 17 del 02/12/2005, art. 13 € . 2.177.044,30
- LL.RR. n. 8 del 03/04 2006, art. 1, e n. 22 del 19/07/2006, art. 17 € . 4.791.127,93
- L.R. n. 10 del 16/04/2007, art. 6 € . 5.683.696,41
- LL.RR. n. 40 del 31/12/2007, art. 1, e n. 18 del 02/07/2008, art. 11 € . 6.315.454,60
- L.R. n. 10 del 30 aprile 2010, art. 6 € . 6.011.330,63
- L.R. n. 34 del 31 dicembre 2010, art. 7 € . 6.023.101,14
- L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010, art. 21 € . 1.099.614,03

Con decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31, il Governo centrale ha previsto la possibilità per le Regioni, di procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei principi di massima indicati all'art.27 del decreto medesimo.

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che il riordino avvenisse secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture.

Con il parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 è stata sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province auto-

nome di Trento e Bolzano l'intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'art. 27.

La Regione Puglia, in esecuzione dell'art.27 del d.l. n.244/2007, ha approvato la legge regionale n.12/2011 dettando una disciplina straordinaria finalizzata ad agevolare l'attuazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica in discussione in Commissione Agricoltura.

La legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 all'articolo 1 (Decadenza organi consortili) prevede quanto segue:

1. *Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - Legge finanziaria 2008) e dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo i criteri di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle more dell'approvazione della legge di riforma, l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni Consorzio. Ai compensi dei revisori si applicano le tariffe minime previste per legge.*
2. *Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.*
3. *Il commissario e i revisori sono nominati dal Presidente della Regione su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore*

alle Risorse agroalimentari, e restano in carica sino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

4. *Il commissario provvede, entro novanta giorni dalla nomina:*
 - a) *alla predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 2;*
 - b) *agli adempimenti previsti dall'articolo 6.*

La stessa norma all'articolo 7 (Norme abrogate), comma 3, prevede quanto segue: " *E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), di proroga dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi e cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 giugno 2008, n. 496 (Elezioni per il rinnovo degli Organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia: proroga dei termini), con il quale sono state disposte le proroghe dei commissari dei Consorzi Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Arneo.*"

Tutto ciò premesso:

Accertato che per quanto sopra esposto il Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi si trova nell'impossibilità di emettere i ruoli in assenza di un piano di classifica efficace ed idoneo, in quanto quello approvato con la richiamata deliberazione n. 8 del 30 ottobre 2003 del Consiglio dei delegati, e ratificato con deliberazioni di Giunta regionale n. 820 del 3 giugno 2004 e di Consiglio Regionale n. 183 del 27 luglio 2004, è stato dichiarato illegittimo dal TAR Puglia -Lecce, sez. I, e dal Consiglio di Stato, sez. VI, ed è quindi non idoneo a consentire una corretta procedura di riscossione dei contributi consortili corrispondente ai benefici conseguiti dai consorziati ed è quindi allo stato inoperante.

Considerato che, pertanto, è necessario procedere alla predisposizione di un nuovo piano di classifica tenendo conto dei criteri definiti nel parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle osservazioni formulate dal giudice amministrativo, nonché delle disposizioni contenute agli artt. 2 e 4 della l.r. n.12/2011.

Considerato che la nuova individuazione dei benefici di bonifica, compiuta sulla base dei criteri sanciti nel parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché delle osservazioni formulate dal giudice amministrativo, come specificatamente e dettagliatamente indicati all'art. 4 della legge regionale n.12/2011, potrebbe portare ad una diversa delimitazione dei perimetri consortili.

Considerato che vi è l'esigenza di valutare le condizioni di economicità e razionalità della gestione delle funzioni del Consorzio e che ciò potrebbe comportare la necessità di procedere ad una diversa delimitazione dei perimetri consortili;

Considerato che la L.R. 12/2001 ha consentito di riprendere le procedure di riscossione dei ruoli sospesi a seguito di adozione dei nuovi piani di classifica.

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 12/2011 non è più operante la proroga dei termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi.

Preso atto che l'inesistenza di un Piano di Classifica idoneo a consentire la riscossione dei contributi di bonifica e la necessità di riesaminare la perimetrazione dei limiti consortili alla luce dei nuovi criteri per l'individuazione dei benefici di bonifica, integrano le condizioni di cui all'art.1 della l.r. n.12/2011 perché si possa procedere allo scioglimento degli organi ordinari del Consorzio di bonifica.

Considerato che è quindi necessario procedere, ai sensi di quanto disposto dalla già richiamata legge regionale n 12/2011 allo scioglimento degli organi ordinari del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi e alla contestuale nomina del Commissario straordinario.

Tutto ciò premesso e considerato si propone di nominare Commissario straordinario il signor Giuseppe STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A codice fiscale

L'Ufficio infrastrutture, bonifica e irrigazione del Servizio Agricoltura provvederà a richiedere al Commissario straordinario la documentazione per l'idoneità prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19/04/1993 e cioè:

- certificato generale del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la pretura (periodi antecedenti alla data del 23/10/1989);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e atti amministrativi (D.P.R. 445/2000).

Nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di nomina il Commissario straordinario designato provvederà alla presentazione della documentazione innanzi indicata.

Nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, rimane a carico del Consorzio di bonifica.

La gestione Commissariale opera con proprio conto corrente intestato al Commissario straordinario nominato, finalizzato alle attività connesse con l'incarico allo stesso affidato, aperto presso la tesoreria Regionale.

“Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4, lett. i).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;
- di sciogliere gli organi ordinari del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi attualmente in carica;
- di dare atto che l'attuale Collegio dei revisori dei conti rimarrà in carica fino all'insediamento del Collegio subentrante alla cui nomina si provvederà con successivo atto deliberativo;
- di nominare, su designazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 il signor Giuseppantonio STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A codice fiscale quale Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi con l'incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri consortili ed alla redazione dei nuovi piani di classifica;
- dare atto che per effetto dello scioglimento degli organi consortili, al Commissario straordinario sono trasferite tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai disciolti organi;
- di incaricare il Commissario straordinario designato di presentare, entro trenta giorni successivi alla data di notifica del presente provvedimento, la documentazione per l'idoneità prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19/04/1993 e cioè:
 - certificato generale del casellario giudiziale;
 - certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la pretura (periodi antecedenti alla data del 23/10/1989);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e atti amministrativi (D.P.R. 445/2000).

- di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, rimane a carico del Consorzio di bonifica;
- dare atto che la gestione Commissariale opera con proprio conto corrente intestato al Commissario straordinario nominato, finalizzato alle attività connesse con l'incarico allo stesso affidato, aperto presso la tesoreria Regionale;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1484

Nomina Commissario Unico per i Consorzi di bonifica di Ugento Li Foggi, Terre d'Apulia, Stornara e Tara - Consorzio Speciale per la bonifica dell'Arneo ai sensi dell'art. 1 com. 2 L.R. n. 12 del 21/06/11 - Elenco n. 215

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con separate, autonome e precedenti deliberazioni di Giunta regionale è stato disposto, ricorrendo le ipotesi di cui all'art.1 della l.r. n.12 del 21 giugno 2011, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica di Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, nonché del Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo, anche mediante dichiarazione di decadenza dei Commissari regionali.

Con le suddette deliberazioni è stato nominato per tutti i Consorzi lo stesso Commissario straordinario nella persona del sig. Giuseppantonio STANCO - codice fiscale

L'art. 1 della l.r. n. 12/2011, al 2° comma dispone che *“Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti”*.

Ricorrono, quindi, le condizioni perché il Commissario straordinario nominato per tutti i Consorzi su elencati assuma le funzioni di Commissario unico svolgendo i compiti allo stesso attribuiti dalla l.r. n.12/2011.

Tutto ciò premesso si propone di conferire al signor Giuseppantonio STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A codice fiscale, già Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi e del Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo, le funzioni di Commissario unico svolgendo i compiti allo stesso attribuiti dalla l.r. n.12 del 21 giugno 2011.

Nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, rimane a carico dei Consorzi di bonifica.

“Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4, lett. i).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;
- di affidare le funzioni di Commissario unico di cui all'art.1, comma 2, della l.r. n.12 del 21 giugno 2011, con i compiti e le attribuzioni dalla stessa legge previsti, al signor Giuseppantonio STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A codice fiscale
- di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12/2011, rimane a carico dei Consorzi di bonifica;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1485

Modello di “governance” per la logistica e la mobilità della Regione Puglia

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria predisposta dal dirigente dell'Ufficio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti e confermata dal Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie esistenti e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di una Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti;
- con il Decreto 7 marzo 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico è stata istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 864, della predetta legge, la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti intesa quale sede di confronto tra lo Stato e le regioni del Mezzogiorno, al fine di garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale, assicurando in tale prospettiva il coordinamento fra gli strumenti di programmazione e attuazione delle politiche ordinarie nazionali e regionali e quelli delle politiche promosse nell'ambito della programmazione regionale unitaria della politica di coesione, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie;
- in analogia a quanto previsto a livello nazionale, con delibera n. 1022 del 26/6/2007 è stata costituita la Cabina di Regia Regionale per gli interventi infrastrutturali ferroviari (CRRIF) avente le funzioni di esplicitare le azioni di programmazione e indirizzo della Regione e svolgere azioni di coordinamento intersettoriale e controllo operativo, seguendo le seguenti modalità:

- esame sul piano funzionale e tecnico dei progetti infrastrutturali pianificati con riferimento sia agli indirizzi programmatici regionali sia alle compatibilità degli stessi con gli altri progetti in atto e con le caratteristiche tecniche e funzionali delle reti esistenti;
- monitoraggio dei tempi e dei costi di esecuzione previsti dalla progettazione e attivazione di tutte le iniziative per eliminare eventuali cause che potrebbero provocare il mancato rispetto dei risultati tecnico-funzionali attesi e dei tempi e dei costi di esecuzione preventivati;
- riunioni periodiche con l'obiettivo di discutere e assumere nuove proposte di investimento e varianti che si rendano necessarie per gli investimenti in corso, per verificare il rispetto dei tempi e dei costi di esecuzione degli investimenti in atto ovvero per concordare le iniziative per rimuovere eventuali ostacoli alla realizzazione degli investimenti attivati e in esecuzione.

Considerato che:

- la Giunta Regionale, con Delibera di n. 481 del 15/3/2011, ha preso atto e approvato il Programma per lo sviluppo delle infrastrutture strategiche e della piattaforma logistica regionale denominato “Puglia Corsara”;
- Il Programma costituisce la base su cui costruire la pianificazione regionale di medio -lungo periodo dando priorità alle infrastrutture che hanno la possibilità di innescare processi di sviluppo, nuova economia e nuova occupazione;
- I processi relativi alla realizzazione di tale programma regionale richiedono una “regia” attenta e un monitoraggio permanente da attuare attraverso una specifica e organizzata struttura di governance inclusiva e partecipata in cui convergano risorse ed energie per vincere le difficoltà procedurali, le resistenze sociali, i limiti finanziari, le fisiologiche inerzie che si interpongono nel corso della realizzazione;
- La Cabina di Regia Regionale, così come a suo tempo costituita, non può assolvere a tali complesse funzioni, essendo limitata ad operare nel solo campo di infrastrutture e investimenti in campo ferroviario;

Dato atto che:

- Il Programma “Puglia Corsara” prevede una spe-

cifica struttura di governance costituita di quattro Comitati, preposti all'analisi, al coordinamento e alla proposizione di interventi per il miglioramento delle performance della piattaforma:

- Comitato di Regia con le funzioni di sovrintendere gli altri comitati, orientarne le attività e favorire il coordinamento mutuo e con l'Assessorato;
 - Comitato Servizi Logistici con le funzioni di indirizzo, coordinamento e proposizione di interventi per accrescere la competitività del sistema logistico regionale, armonizzazione dell'offerta incentivando la cooperazione tra gli operatori e risposta alle esigenze del sistema produttivo;
 - Comitato Infrastrutture con le funzioni di analisi del sistema infrastrutturale regionale, coordinamento degli interventi di sviluppo e monitoraggio delle opere realizzate e in via di realizzazione;
 - Comitato Mobilità preposto ad analizzare il sistema della mobilità delle persone in ambito regionale, coordinarne l'offerta e monitorarne periodicamente le prestazioni.
- Tali comitati risultano inseriti in una struttura di governance (All. 1) che comprende anche l'Agenzia regionale della mobilità (AREM) e il **Comitato Scientifico**, con funzioni di consulenza nelle seguenti tematiche:
- Tematiche relative al lavoro;
 - Federalismo fiscale e infrastrutture;
 - Logistica;
 - Sistema delle Imprese;
 - Qualità urbana e territoriale.

Per quanto sopra riportato, si propone alla Giunta regionale:

- La revoca della Cabina di Regia Regionale per gli interventi infrastrutturali ferroviari (CRRIF), istituita con Delibera di G.R. n. 1022 del 26/6/2007, limitata ad operare nel solo campo di infrastrutture e investimenti in campo ferroviario;
- La definizione dei Comitati citati in premessa come di seguito indicato e i cui componenti sono riportati nell'allegato 2 del presente atto quale parte integrante dello stesso:
 - a) **Comitato di Regia** composto dall'Assessore, che lo presiede, dai rappresentanti dei soggetti istituzionali, dalle associazioni di categoria e

dalle confederazioni sindacali con le seguenti funzioni:

- indirizzo strategico per il sistema logistico regionale;
 - orientamento delle attività dei Comitati Infrastrutture, Servizi Logistici e Mobilità e ne favorisce il coordinamento mutuo e con l'Assessorato;
 - raccolta e sintesi delle istanze dei comitati.
- b) **Comitato Servizi Logistici**: espressione sia della domanda sia dell'offerta di servizi logistici, comprende rappresentanti di enti o associazioni di settore, del Distretto Logistico Pugliese, degli altri Distretti Produttivi regionali, dei Distretti Tecnologici e inoltre delle principali imprese della regione, ove caratterizzate da un'elevata significatività della domanda o dell'offerta di servizi logistici. Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dei servizi logistici offerti dal sistema regionale. In particolare:
- favorisce il coordinamento fra gli operatori logistici;
 - promuove l'organizzazione di servizi logistici;
 - accoglie e sintetizza i fabbisogni di servizi logistici espressi dalle filiere produttive regionali;
 - evidenzia criticità infrastrutturali;
 - propone cambiamenti organizzativi, favorendo accordi di cooperazione orizzontale e verticale nell'ambito delle filiere produttive;
 - individua azioni per lo sviluppo del servizio logistico regionale.
- c) **Comitato Infrastrutture**: include rappresentanti dei proprietari/gestori delle principali infrastrutture logistiche regionali. Esso svolge funzioni di promozione del sistema infrastrutturale e di indirizzo nello sviluppo infrastrutturale. In particolare:
- formula proposte di sviluppo delle infrastrutture in ambito regionale;
 - individua azioni per la promozione del sistema infrastrutturale regionale;
 - monitora lo stato di attuazione delle opere;
 - favorisce l'integrazione e il coordinamento dei soggetti e degli enti nell'attuazione dei progetti complessi.

d) **Comitato Mobilità:** espressione della domanda e dell'offerta di servizi per la mobilità delle persone nell'ambito della Regione. Esso include rappresentanti delle istituzioni, dei proprietari/gestori delle infrastrutture e dei principali operatori dei servizi per il trasporto di passeggeri. Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dei servizi per la mobilità delle persone offerti dal sistema regionale. In particolare:

- favorisce il coordinamento fra gli operatori e l'integrazione dei servizi offerti;
- promuove l'organizzazione di servizi collettivi per la mobilità delle persone;
- accoglie e sintetizza i fabbisogni espressi dagli utenti;
- evidenzia criticità infrastrutturali;
- individua azioni per lo sviluppo dei servizi per la mobilità delle persone.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi dall'art. 4 - comma 4 lettera j) della L. R. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e attesa la proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti e dal dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di revocare la Cabina di Regia Regionale per gli interventi infrastrutturali ferroviari (CRRIF), istituita con Delibera di G.R. n. 1022 del 26/6/2007, limitata ad operare nel solo campo di infrastrutture e investimenti in campo ferroviario;
2. di definire i Comitati citati in premessa come di seguito indicato e i cui componenti sono riportati nell'allegato 2 del presente atto quale parte integrante dello stesso:
 - a) **Comitato di Regia** composto dall'Assessore, che lo presiede, dai rappresentanti dei soggetti istituzionali, dalle associazioni di categoria e dalle confederazioni sindacali con le seguenti funzioni:
 - indirizzo strategico per il sistema logistico regionale;
 - orientamento delle attività dei Comitati Infrastrutture, Servizi Logistici e Mobilità e ne favorisce il coordinamento mutuo e con l'Assessorato;
 - raccolta e sintesi delle istanze dei comitati.
 - b) **Comitato Servizi Logistici:** espressione sia della domanda sia dell'offerta di servizi logistici, comprende rappresentanti di enti o associazioni di settore, del Distretto Logistico Pugliese, degli altri Distretti Produttivi regionali, dei Distretti Tecnologici e inoltre delle principali imprese della regione, ove caratterizzate da un'elevata significatività della domanda o dell'offerta di servizi logistici. Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dei servizi logistici offerti dal sistema regionale. In particolare:
 - favorisce il coordinamento fra gli operatori logistici;
 - promuove l'organizzazione di servizi logistici;
 - accoglie e sintetizza i fabbisogni di servizi logistici espressi dalle filiere produttive regionali;
 - evidenzia criticità infrastrutturali;

- propone cambiamenti organizzativi, favorendo accordi di cooperazione orizzontale e verticale nell'ambito delle filiere produttive;
 - individua azioni per lo sviluppo del servizio logistico regionale.
- c) **Comitato Infrastrutture:** include rappresentanti dei proprietari/gestori delle principali infrastrutture logistiche regionali. Esso svolge funzioni di promozione del sistema infrastrutturale e di indirizzo nello sviluppo infrastrutturale. In particolare:
- formula proposte di sviluppo delle infrastrutture in ambito regionale;
 - individua azioni per la promozione del sistema infrastrutturale regionale;
 - monitora lo stato di attuazione delle opere;
 - favorisce l'integrazione e il coordinamento dei soggetti e degli enti nell'attuazione dei progetti complessi.
- d) **Comitato Mobilità:** espressione della domanda e dell'offerta di servizi per la mobilità delle persone nell'ambito della Regione. Esso include rappresentanti delle istituzioni, dei proprietari/gestori delle infrastrutture e dei principali operatori dei servizi per il trasporto di passeggeri. Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dei servizi per la mobilità delle persone offerti dal sistema regionale. In particolare:
- favorisce il coordinamento fra gli operatori e l'integrazione dei servizi offerti;
 - promuove l'organizzazione di servizi collettivi per la mobilità delle persone;
 - accoglie e sintetizza i fabbisogni espressi dagli utenti;
 - evidenzia criticità infrastrutturali.
3. di istituire il Comitato Scientifico, con funzioni di consulenza, all'interno della struttura di governance (All. 1) che comprende anche l'Agenzia regionale della mobilità (AREM) e il **Comitato Scientifico**, con funzioni di consulenza nelle seguenti tematiche:
- Tematiche relative al lavoro;
 - Federalismo fiscale e infrastrutture;
 - Logistica;
 - Sistema delle Imprese
 - Qualità urbana e territoriale.
4. di dare atto che la partecipazione ai Comitati è a titolo non oneroso;
5. di rinviare la redazione dei Regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati e ad atti interni agli stessi Comitati da sottoporre a successiva approvazione regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato 2

1. Comitati

I comitati sono preposti all'analisi, al coordinamento e alla proposizione di interventi per il miglioramento delle performance della piattaforma regionale. Includono:

- il Comitato di Regia;
- il Comitato Servizi Logistici;
- il Comitato Infrastrutture;
- il Comitato Mobilità.

1.1. Comitato di Regia

Il Comitato di Regia è composto dall'Assessore, che lo presiede, dai rappresentanti dei soggetti istituzionali, dalle associazioni di categoria e dalle confederazioni sindacali. Esso:

- propone indirizzi strategici per il sistema logistico regionale;
- orienta le attività dei Comitati Infrastrutture, Servizi Logistici e Mobilità e ne favorisce il coordinamento mutuo e con l'Assessorato;
- raccoglie e sintetizza le istanze dei comitati e le trasmette presso l'Assessore;

Tabella 2. Componenti del Comitato di Regia.

Assessore Regionale alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Autorità Portuale di Brindisi
Autorità Portuale del Levante
Autorità Portuale di Taranto
Aeroporti di Puglia
Provincia di Bari
Provincia di Barletta, Andria e Trani
Provincia di Brindisi
Provincia di Foggia
Provincia di Lecce
Provincia di Taranto
ANCI Puglia
Confindustria Puglia
Confapi Puglia
Confcommercio
Camere di Commercio, Industria e Artigianato delle Province pugliesi
Confederazioni sindacali

1.2. Comitato Servizi Logistici

Gli attori del sistema economico pugliese partecipano allo sviluppo della piattaforma regionale attraverso il Comitato Servizi Logistici. Esso è pertanto espressione sia della domanda sia dell'offerta di servizi logistici e comprende rappresentanti di enti o associazioni di settore, del Distretto Logistico Pugliese, degli altri Distretti Produttivi regionali, dei Distretti Tecnologici e inoltre delle principali imprese della regione,

ove caratterizzate da un'elevata significatività della domanda o dell'offerta di servizi logistici.

Il Comitato Servizi Logistici svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dei servizi logistici offerti dal sistema regionale. In particolare:

- favorisce il coordinamento fra gli operatori logistici;
- promuove l'organizzazione di servizi logistici;
- accoglie e sintetizza i fabbisogni di servizi logistici espressi dalle filiere produttive regionali;
- evidenzia criticità infrastrutturali;
- propone cambiamenti organizzativi, favorendo accordi di cooperazione orizzontale e verticale nell'ambito delle filiere produttive;
- individua azioni per lo sviluppo del servizio logistico regionale.

Tabella 3. Componenti del Comitato Servizi Logistici.

Federtrasporti
Assotrasporti
Distretto Logistico Pugliese
Distretti Produttivi Regionali
Distretti Tecnologici
Interporto Regionale della Puglia
Distripark
Lotras Srl
GTS Trasporti SpA
Ferrotramviaria SpA
Piastra Logistica Taranto
IAIS SpA

1.3. Comitato Infrastrutture

Il Comitato Infrastrutture include rappresentanti dei proprietari/gestori delle principali infrastrutture logistiche regionali.

Esso svolge funzioni di promozione del sistema infrastrutturale e di indirizzo nello sviluppo infrastrutturale. In particolare:

- formula proposte di sviluppo delle infrastrutture in ambito regionale;
- individua azioni per la promozione del sistema infrastrutturale regionale;
- monitora lo stato di attuazione delle opere;
- favorisce l'integrazione e il coordinamento dei soggetti e degli enti nell'attuazione dei progetti completi

Tabella 4. Componenti del Comitato Infrastrutture.

Autorità Portuale di Brindisi
Autorità Portuale del Levante
Autorità Portuale di Taranto
Assessorati alla Viabilità e Trasporti delle Province pugliesi
Sindaci dei capoluoghi di Provincia della Regione
Autostrade S.p.A.
ANAS S.p.A.
Aeroporti di Puglia S.p.A.
Ferrovie dello Stato S.p.A.
RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Ferrovie del Gargano s.r.l.
FAL - Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilisti s.r.l.
Ferrottramviaria S.p.A.
Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

1.4. Comitato Mobilità

Il Comitato Mobilità è espressione della domanda e dell'offerta di servizi per la mobilità delle persone nell'ambito della Regione. Esso include rappresentanti delle istituzioni, dei proprietari/gestori delle infrastrutture e dei principali operatori dei servizi per il trasporto di passeggeri.

Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dei servizi per la mobilità delle persone offerti dal sistema regionale. In particolare:

- favorisce il coordinamento fra gli operatori e l'integrazione dei servizi offerti;
- promuove l'organizzazione di servizi collettivi per la mobilità delle persone;
- accoglie e sintetizza i fabbisogni espressi dagli utenti;
- evidenzia criticità infrastrutturali;
- individua azioni per lo sviluppo dei servizi per la mobilità delle persone.

Tabella 5. Componenti del Comitato Mobilità.

Assessorati alla Viabilità e Trasporti delle Province pugliesi
Sindaci dei capoluoghi di Provincia della Regione
Autostrade S.p.A.
ANAS S.p.A.
Aeroporti di Puglia S.p.A.
Ferrovie dello Stato S.p.A.
Trenitalia S.p.A.
Ferrovie del Gargano s.r.l.
FAL - Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
Ferrovie del Sud Est e servizi automobilisti s.r.l.
Ferrottramviaria S.p.A.
CoTrAP
ASSTRA
ANAV

Tutti i comitati descritti sono coordinati dall'Assessorato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1486

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2009 del 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Casalvecchio di Puglia veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato alla Qualità del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Casalvecchio di Puglia con nota n. 14764 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 2946 del 27.05.2011 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati a causa della complessità dell'iter procedimentale, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG considerato che a tutt'oggi è già stato adottato il Documento Programmatico Preliminare e si è prossimi alla consegna e successiva adozione del PUG.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Casalvecchio di Puglia per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Casalvecchio di Puglia la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1487

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di MELPIGNANO (LE). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2009 DEL 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Melpignano veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Melpignano con nota n. 14743 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 269 del 17.01.2011, ha rappresentato l'impossibi-

lità, anche legata a difficoltà di ordine finanziario, di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, considerato che resta fermo l'interesse dell'Amministrazione comunale a procedere alla formazione del piano.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Melpignano per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex L.R. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del dirigente d'Ufficio e del dirigente del Servizio che ne attestano la conformità alle risultanze istruttorie;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in

materia di contabilità regionale, al Comune di Melipignano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1488

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di CORIGLIANO D'OTRANTO (LE). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2009 del 27/10/2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28/10/2009, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Corigliano d'Otranto veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Corigliano d'Otranto con nota n. 14750 del 15/12/2009, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 15/12/2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 2162 del 02/03/2011 - oltre il termine del 15.12.10 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, atteso che è in fase conclusiva la redazione del DPP.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31774 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 02/03/2011 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accoglie la richiesta avanzata dal Comune di Corigliano d'Otranto per il periodo richiesto così come sancito dalla l.r. 31/74, art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Corigliano d'Otranto la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 02/03/11 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1489

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di ARNESANO (LE). ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 - Concessione proroga termini.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2009 del 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Arnesano veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato alla Qualità del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di ado-

zione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Arnesano con nota n. 14754 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 2242 del 23.03.2011 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati a causa della complessità dell'iter procedimentale, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG considerato che a tutt'oggi è stato adottato il solo Documento Programmatico Preliminare.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Arnesano per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Arnesano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1490

Premialità regionale nell'ambito della ripartizione delle risorse per gli interventi nelle Aree Sottoutilizzate nel periodo 2004/2007. Deliberazione di G.R. 2048/2004 e 386/2008. Assegnazione quota parte risorse.

L'Assessore alla Qualità ambientale, Dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario A.P. Dott.ssa Teresa Pice, confermata dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Dott. Giovanni Campobasso, riferisce quanto segue:

La Delibera CIPE n. 20/04, "*Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifianziamento legge 208/1998. Periodo 2004-2007. (legge finanziaria 2004)*" al punto 1.2 lett. B) ha istituito una riserva premiale da attribuire alle Regioni a valere sulle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (F.A.S.). Tale riserva è volta alla realizzazione di progetti di qualità, con particolare riguardo a quelli di natura integrata e, per la Regione Puglia, ammonta a complessivi € 12.546.000,00.

L'obiettivo perseguito dal meccanismo premiale è quello di migliorare l'azione dei soggetti pubblici che attuano le politiche di sviluppo nel territorio regionale.

Con proprio atto n. 2048 del 29 dicembre 2004 la Giunta regionale ha individuato quattro ambiti di intervento tra i quali ripartire le risorse di cui si tratta, fra cui quello riferito alla "*Gestione Rifiuti*" con una quota assegnata pari ad € 4.000.000,00. Con lo stesso atto la Giunta Regionale ha inteso fornire anche i criteri di selezione e le procedure per l'individuazione degli interventi da finanziare.

Occorre precisare che le procedure poste in essere riguardavano solo una prima tranche della risorsa premiale pari ad € 1.500.000,00 a fronte di quella complessiva di € 4.000.000,00.

Con successiva deliberazione n. 2020 del 30 dicembre 2005 la Giunta Regionale, in conformità a quanto previsto nel richiamato atto giuntale n. 2048/2004, ha assegnato la I tranche di premialità ai seguenti n. 4 ATO: BA/2, BA/5, LE/1 e FG/4 anche in ragione della popolazione servita da ciascun ATO.

Con riferimento all'ambito Gestione dei Rifiuti la riserva in argomento era stata finalizzata ad imprimere la necessaria accelerazione al processo di gestione associata dei rifiuti coerentemente con gli obiettivi fissati dal POR 2000/2006 che prevedono un innalzamento significativo della quota di raccolta differenziata. In particolare, per quanto concerne i criteri di selezione per l'attribuzione della II tranche delle *risorse premiali* pari ad € 2.500.000,00, l'allegato alla richiamata Deliberazione di G.R. 2048/2004 aveva previsto due requisiti minimi **a)** Applicazione delle tariffe d'ambito; **b)** Realizzazione di una percentuale di raccolta differenziata superiore al valore del 10% per ciascun Ambito Territoriale Ottimale(ATO).

Orbene,

- premesso che a seguito della realizzazione dell'impianto di servizio soccorso nel bacino LE/2 è emersa una situazione di potenziale contaminazione delle matrici ambientali riconducibile alla rilevata presenza di un fronte di rifiuti abbancati nella adiacente, vecchia discarica RSU, con conseguente presenza di liquido di percolazione, tale da richiedere un intervento di Messa in Sicurezza Permanente(MISP) del vecchio impianto di discarica;

- l'impianto di discarica risulta di proprietà comunale e, conseguentemente, l'intervento di MISP deve essere posto in capo al Comune quale soggetto obbligato;
- atteso che la realizzazione di tale impianto di servizio soccorso è subordinata alla Messa in Sicurezza Permanente della vecchia discarica RSU adiacente;
- tale impianto consente di consolidare il processo di gestione associata dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi fissati dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, con la conseguente chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nell'ATO LE/2;
- il realizzando impianto, inoltre, consente un risparmio degli attuali costi di trasferimento dei rifiuti biostabilizzati che, dall'impianto di Poggiardo, sarebbero trasferiti a quello di Corigliano d'Otranto, sede di impianto di bacino, e non a quello di Ugento, fuori bacino(LE/3) a cui i rifiuti vengono conferiti in forza di Ordinanze del Commissario Delegato nn. 82, 85 e 88/2010;
- tenuto conto che la realizzazione dell'impianto di servizio soccorso nel bacino LE/2 e la sua entrata in esercizio determina un vantaggio in termini di volumetrie rese attualmente disponibili dall'impianto di Ugento, con conseguente rientro all'ordinaria gestione;
- tenuto conto, altresì, che come previsto nel contratto di servizio per la gestione dell'impianto complesso a servizio del bacino LE/2, i Comuni sono tenuti a corrispondere una tariffa che tenga conto del trattamento di biostabilizzazione, produzione CDR e smaltimento in discarica di servizio /soccorso;
- ulteriori incrementi tariffari potrebbero generare malcontento nei soggetti passivi a seguito dall'aggravio dei costi per la Messa in Sicurezza Permanente del vecchio impianto di discarica RSU;
- preso atto che con provvedimento dirigenziale n. 230 del 24 Novembre 2008 sono state impegnate le risorse premiali relative alla I e II tranches di finanziamento delle risorse premiali di cui alla Delibera CIPE 162/06;
- considerato che con Deliberazione n. 386 del 25 Marzo 2008, la Giunta Regionale, fra l'altro, ha autorizzato il Dirigente del Servizio Ecologia ad effettuare impegni e pagamenti a valere sulla U.P.B. 10.3.5 "Intese Istituzionali di Programma", di pertinenza del Servizio Programmazione e Politiche Comunitarie;

- tenuto conto che detto finanziamento pur destinato al perseguimento dell'obiettivo di MISP della vecchia discarica pubblica, si inserisce nel piano dei costi necessari da sostenere per assicurare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti nel bacino ATO LE/2;
- a seguito dell'intervento di MISP la predetta tariffa subirebbe un incremento, con conseguente ricaduta sui cittadini dell'ATO LE/2;

si propone, pertanto, alla Giunta regionale di supportare le comunità locali interessate attraverso il contributo da destinare per l'intervento di MISP, contenendo in tal modo l'ulteriore incremento della tariffa; tale contributo quantificabile in € 500.000,00, sarà attinto dalla quota delle risorse premiali attualmente disponibili, pari € 1.500.000,00 afferenti la II tranches di cui alla Delibera CIPE 162/06; lo stesso contributo sarà assegnato al Comune di Corigliano d'Otranto, vincolato a destinare anche tramite procedura negoziale detta somma, quale parziale copertura dei costi rivenienti dal quadro economico presentato dalla Società Progetto Ambiente LE/2 e approvato dal RUP.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA DELLA L.R. 28/2001

La copertura finanziaria della spesa di € **500.000,00** è assicurata dalle risorse **già impegnate** sul Cap. 1142004 - U.P.B. 10.3.5 - Intese Istituzionali di Programma - **con d.d. n. 230 del 24 Novembre 2008.**

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997."

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità Ambientale, Dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **Di fare propria** la relazione che precede e che si intende qui integralmente riportata;
- **Di approvare** la proposta relativa alla destinazione della quota parte pari ad € 500.000,00 in favore del Comune di Corigliano d'Otranto quale sostegno finanziario per la realizzazione della Messa in Sicurezza Permanente, propedeutica e funzionale al realizzando impianto di servizio soccorso nell' ATO LE/2, a valere sulle Risorse Premiali di cui alla Delibera CIPE 162/2006;
- **Di dare mandato** al Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica di assumere gli atti di natura contabile ed amministrativa;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1492

Approvazione di n. 5 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Lecce e Taranto.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dallo stesso Dirigente *ad interim* del Servizio, riferisce quanto segue:

“Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.1998, configurano quali atti di straordinaria amministrazione i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art. 10 della L. 386/76, in possesso di manuali ed abituali coltivatori della terra senza preventivo formale provvedimento degli organi istituzionali dell'ex Ersap o del Commissario liquidatore.” Esse prevedono che a tali assegnazioni provvede il Dirigente della “Gestione Speciale” oggi Servizio Riforma Fondiaria con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della L.R. n.18/97.

Precisa, inoltre, che con la L.R.n. 4 del 7-03-2003 sono state introdotte alcune modifiche alla L.R.n.20/99, che fanno lievitare sensibilmente i prezzi delle vendite **a prezzo vecchio ex art.3 della Legge citata.**

In attuazione delle direttive sopra menzionate:

PROVINCIA DI LECCE

- con atto dirigenziale n.197 del 20/05/2011 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Muja Damiano** l'unità produttiva podere n.235 in agro di Nardò estesa Ha. 7.63.88, al prezzo nuovo di €. 28.077,20 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.170/C.T.C. del 10/05/2011, acquisita agli atti del Servizio.

PROVINCIA DI TARANTO

- con atto dirigenziale n.193 del 16/05/2011 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Rizzi Domenica** ad integrazione del podere n. 303 la porzione del fabbricato pari a mq.131 per uso abitazione della famiglia coltivatrice, dei locali deposito attrezzi, macchine agricole, forno, pollaio, cantina per mq. 212 e strada di accesso condominiale con area di pertinenza di mq.1.832; il tutto ricadente in agro di Castellaneta, estesa complessivamente mq. 2.175, al prezzo nuovo di €. 16.419,63, comprensivo dei debiti poderali. Inoltre, è stato proposto di sottoporre all'approvazione della Giunta, ai sensi della L.R. 26/04/95 n.

27 art.24, comma secondo, la non fruibilità per esigenze proprie della Regione Puglia o per altro uso pubblico degli immobili sopra descritti. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.164/C.T.C. del 06/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n.200 del 20/05/2011 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Matera Francesco** ad integrazione del podere n. 446 la porzione del fabbricato per uso abitazione della famiglia coltivatrice, pari a mq.124, della stalla, ovile, forno, pollaio, strada di accesso condominiale e area di pertinenza utilizzato a pascolo di Ha.1.15.58; il tutto ricadente in agro di Castellaneta, al prezzo nuovo di €. 20.161,66, comprensivo dei debiti poderali. Inoltre, è stato proposto di sottoporre all'approvazione della Giunta, ai sensi della L.R. 26/04/95 n. 27 art.24, comma secondo, la non fruibilità per esigenze proprie della Regione Puglia o per altro uso pubblico degli immobili sopra descritti. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.178/C.T.C. del 17/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n.204 del 24/05/2011 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Vagali Anna** l'unità produttiva podere n. 865 in agro di Avetrana estesa Ha. 4.67.46, al prezzo nuovo di €. 9.142,60 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.181/C.T.C. del 20/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n.209 del 27/05/2011 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Luisi Laura** l'unità poderale n.69 in agro di Castellaneta estesa Ha. 5.62.26, al prezzo nuovo di €. 57.972,84 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.184/C.T.C. del 24/05/2011, acquisita agli atti del Servizio.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M. e I:”

“L'importo di €. 131.773,93 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipui capitoli del Servizio Riforma Fondiaria, dopo la stipula degli atti di cessione.”

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.'98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente *ad interim* del Servizio Riforma Fondiaria.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare l'atto dirigenziale n.197 del 20/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Muja Damiano** l'unità produttiva podere n.235 in agro di Nardò estesa Ha.7.63.88, al prezzo nuovo di €. 28.077,20 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.170 del 10/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n.193 del 16/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Rizzi Domenica** ad integrazione del podere n. 303 la porzione del fabbricato

pari a mq.131 per uso abitazione della famiglia coltivatrice, dei locali deposito attrezzi, macchine agricole, forno, pollaio, cantina per mq.212 e strada di accesso condominiale con area di pertinenza di mq.1.832; il tutto ricadente in agro di Castellaneta, estesa complessivamente mq. 2.175, al prezzo nuovo di €. 16.419,24, comprensivo dei debiti poderali in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.164 del 06/05/2011, acquisita agli atti del Servizio. Di dichiarare, inoltre, ai sensi della L.R. 26/04/95 n. 27 art.24, comma secondo, la non fruibilità per esigenze proprie della Regione Puglia o per altro uso pubblico degli immobili sopra descritti.

- di approvare l'atto dirigenziale n.200 del 20/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Matera Francesco** ad integrazione del podere n. 446 la porzione del fabbricato per uso abitazione della famiglia coltivatrice, pari a mq.124, della stalla, ovile, forno, pollaio, strada di accesso condominiale e area di pertinenza utilizzato a pascolo di Ha.1.15.58; il tutto ricadente in agro di Castellaneta, al prezzo nuovo di €. 20.161,66, comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.178 del 17/05/2011, acquisita agli atti del Servizio. Di dichiarare, inoltre, ai sensi della L.R. 26/04/95 n. 27 art.24, comma secondo, la non fruibilità per esigenze proprie della Regione Puglia o per altro uso pubblico degli immobili sopra descritti
- di approvare l'atto dirigenziale n.204 del 24/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Vagali Anna** l'unità produttiva podere n. 865 in agro di Avetrana estesa Ha.4.67.46, al prezzo nuovo di €. 9.142,60 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.181 del 20/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 209 del 27/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Luisi Laura** l'unità poderale n. 69 in agro di Castellaneta estesa Ha. 5.62.26, al prezzo nuovo di €. 57.972,84 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al

parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.184 del 24/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1493

Approvazione di n.5 atti dirigenziali di alienazione terreni della Riforma Fondiaria in favore di manuali abituali coltivatori della terra, delle province di Bari e Foggia.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dallo stesso Dirigente *ad interim* del Servizio, riferisce quanto segue:

“Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.1998, configurano quali atti di straordinaria amministrazione i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art. 10 della L. 386/76, in possesso di manuali ed abituali coltivatori della terra senza preventivo formale provvedimento degli organi istituzionali dell'ex Ersap o del Commissario liquidatore.” Esse prevedono che a tali assegnazioni provvede il Dirigente della “Gestione Speciale” oggi Servizio Riforma Fondiaria con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 2 della L.R. n. 18/97.

Precisa, inoltre, che con la L.R.n. 4 del 7-03-2003 sono state introdotte alcune modifiche alla L.R.n.20/99, che fanno lievitare sensibilmente i prezzi delle vendite **a prezzo vecchio ex art.3 della Legge citata.**

In attuazione delle direttive sopra menzionate:

PROVINCIA DI BARI

- con atto dirigenziale n.175 del 03/05/2011 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Baldassarra Francesca** l'unità produttiva pod. n. 265/integrazione in agro di Altamura estesa Ha. 0.29.47, al prezzo nuovo di €. 2.789,47 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.149/C.T.C. del 29/04/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n.176 del 03/05/2011 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Baldassarra Francesca** l'unità produttiva pod. n. 639/integrazione in agro di Altamura estesa Ha. 1.16.24, al prezzo nuovo di €. 4.377,02 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.150/C.T.C. del 29/04/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n.181 del 04/05/2011 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Baldassarra Francesca** l'unità produttiva pod. n. 637/integrazione in agro di Altamura estesa Ha. 2.42.12, al prezzo nuovo di €. 4.755,53 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.155/C.T.C. del 03/05/2011, acquisita agli atti del Servizio.

PROVINCIA DI FOGGIA

- con atto dirigenziale con atto dirigenziale n.192 del 13/05/2011 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Carchia Rocco** le quote n.1 e n.2 in agro di Stornarella estese complessivamente Ha. 4.62.85, al prezzo nuovo di €. 16.341,92 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.168/C.T.C. del 10/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n.206 del 27/05/2011 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Di Stefano Alfredo** l'unità poderale n. 1068/b in agro di Serracapriola estesa Ha. 3.70.00, al prezzo nuovo di €. 19.674,87 comprensivo dei debiti poderali. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.187/C.T.C. del 26/05/2011, acquisita agli atti del Servizio.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M. e I:”

“L'importo di €. 47.938,81 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipui capitoli del Servizio Riforma Fondiaria, dopo la stipula degli atti di cessione.”

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente *ad interim* del Servizio Riforma Fondiaria.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare l'atto dirigenziale n.175 del 03/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Baldassarra Francesca** l'unità produttiva pod.n. 265/integrazione in agro di Altamura estesa Ha.0.29.47, al prezzo nuovo di €. 2.789,47 comprensivo dei debiti poderali, in

conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.149 del 29/04/2011, acquisita agli atti del Servizio;

- di approvare l'atto dirigenziale n.176 del 03/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Baldassarra Francesca** l'unità produttiva pod. n.639/integrazione in agro di Altamura estesa Ha.1.16.24, al prezzo nuovo di €. 4.377,02 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.150 del 29/04/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n.181 del 04/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Baldassarra Francesca** l'unità produttiva pod. n.637/integrazione in agro di Altamura estesa Ha.2.42.12, al prezzo nuovo di €. 4.755,53 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.155 del 03/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n.192 del 13/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Carchia Rocco** le quote n.1 e n.2 in agro di Stornarella estese complessivamente Ha.4.62.85, al prezzo nuovo di €. 16.341,92 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.168 del 10/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n.206 del 27/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Di Stefano Alfredo** l'unità produttiva n. 1068/b in agro di Serracapriola estesa Ha.3.70.00, al prezzo nuovo di €. 19.674,87 comprensivo dei debiti poderali, in conformità al parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo con nota n.187 del 26/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1494

Delibera CIPE n. 20/2004: “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento Legge 208/1998”. Autorizzazione alla convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori per la riattivazione di interventi sospesi nell'APQ Ricerca Scientifica - I Atto Integrativo.

L'assessore al Diritto allo Studio ed alla Formazione, Prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal personale dell'Ufficio Università e Ricerca, confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue.

Premesso che la delibera CIPE 29/09/2004 n. 20 ha stabilito la ripartizione delle risorse nelle aree sottoutilizzate ed ha assegnato alla Regione Puglia risorse pari a € 389.303.561,00 (16,40% Regioni dell'Obiettivo 1);

Visto che:

- la Giunta Regionale, con delibera n. 1886 del 30/11/2004, ha individuato i settori di intervento ed ha approvato la ripartizione programmatica per ciascun settore delle risorse assegnate alla Regione Puglia dal Cipe;
- in data 28/04/2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro “Ricerca Scientifica”;
- in data 30/11/2005 è stato sottoscritto il I Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro “Ricerca Scientifica”;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 1363 del 03/08/2007, ha incaricato il responsabile dell'Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Puglia di attivare le procedure tecnico-amministrative finalizzate ad una rimodulazione delle risorse programmate con la delibera n. 1886/2004;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 1557 del 02/10/2007, ha disposto l'avvio delle procedure per la riprogrammazione di alcuni interventi con criticità;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 2002 del 27/11/2007, ha preso atto di alcune decisioni prese dal Tavolo dei Sottoscrittori e riguardanti anche il I Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro “Ricerca Scientifica”;

- la Giunta Regionale, con delibera n. 2031 del 27/11/2007, ha preso atto della rimodulazione ed ha proceduto alla conseguente ripianificazione finanziaria;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 2302 del 29/12/2007, ha disposto la rettifica di alcune voci della Delibera n. 2301/2007;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 2111 del 10/11/2009, ha disposto la sostituzione del Responsabile dell'Accordo di Programma Quadro in materia di "Ricerca Scientifica", nominando, in tale ruolo, la Dr.ssa Rosa Dimita - Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca;

Rilevato che, tra gli interventi previsti dall'APQ Ricerca Scientifica - I Atto Integrativo, vi sono le seguenti opere di adeguamento delle strutture per residenze universitarie:

1. Adeguamento strutture per residenze universitarie - sede di Taranto (cod. RI02/3), per un importo pari a € 500.000,00, finanziati interamente dalla Delibera Cipe n. 20/2004;
2. Adeguamento strutture per residenze universitarie - sede di Bari (cod. RI04), per un importo pari a € 1.500.000,00, finanziati interamente dalla Delibera Cipe n. 20/2004;

Preso atto che l'attuazione dei precitati interventi con le risorse di cui alla Delibera Cipe n. 20/2004 risulta sospesa in quanto, al momento della loro presentazione, gli stessi non disponevano ancora di un quadro di composizione del finanziamento certo, definito e già disponibile;

Considerato, infatti, che tali interventi, nel partecipare al bando di cui al D.M. n. 42/2007 (II Piano triennale degli interventi per alloggi e residenze universitarie ex legge n. 338/2000), venivano ammessi a cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse statali (all. A D.M. n. 72/2008 - Fase 4), per il seguente importo:

1. € 2.491.029,00, per l'adeguamento strutture per residenze universitarie - sede di Taranto;
2. € 10.872.328,00, per l'adeguamento strutture per residenze universitarie - sede di Bari;

Visto l'art. 3, comma 1, del D.L. 180/2008, conv.

in L. 1/2009, che ha messo a disposizione risorse aggiuntive pari a € 65.000.000;

Rilevato, pertanto, che solo dal 2009 i soggetti attuatori avrebbero avuto la possibilità di intervenire in concreto potendo contare su risorse statali certe, e, per tale motivo, non avrebbero potuto assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti prima di tale circostanza;

Considerato che gli interventi in questione, in attesa della disponibilità di tutte le risorse previste, sono rimasti sospesi anche per quanto concerne le somme stanziare all'interno dell'APQ Ricerca scientifica -I Atto Integrativo di cui alla Delibera Cipe n. 20/2004;

Rilevato, inoltre, che gli interventi sospesi, come meglio indicato nella Deliberazione della G.R. n. 1305 del 27/05/2010, sono stati oggetti di uno specifico monitoraggio, d'intesa tra il DPS-MISE e il Servizio regionale Programmazione e Politiche dei Fondi Strutturali, finalizzato a verificare le effettive criticità e conseguentemente a definire le condizioni di realizzabilità degli stessi;

Tenuto conto che in data 22/06/2010, nel corso di un incontro tra il Responsabile regionale dell'Intesa Istituzionale di Programma ed il personale del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata condivisa la possibile riattivazione degli interventi in questione;

Preso atto che i soggetti attuatori hanno evidenziato la possibilità di sottoscrivere nel corrente anno la relativa convenzione per la disponibilità dei fondi di cui alla legge n. 338/2000;

Vista la Delibera CIPE n. 14 del 22/03/2006 che stabilisce che la riattivazione degli interventi appartiene alla competenza del Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo di Programma Quadro;

Ritenuto, pertanto, sussistere sufficienti elementi per avviare le procedure per l'attivazione del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ ed ivi richiedere la riattivazione degli interventi di adeguamento strutture per residenze universitarie - sede di Taranto (cod. RI02/3) e sede di Bari (cod. RI04);

Vista la Delibera CIPE n. 29/1997 che disciplina la programmazione negoziata;

Vista la Delibera CIPE n. 17/2003 che ripartisce le risorse FAS e, soprattutto, detta alcune regole sulla scelta dei settori di intervento e dei progetti da finanziare, oltre che sull'attività di monitoraggio dei singoli interventi;

Vista la Delibera CIPE n. 20/2004 che ripartisce le risorse FAS e richiama alcune regole della Delibera CIPE n. 36/2002 sulla modificabilità degli interventi;

Visto l'Accordo di Programma Quadro "Ricerca Scientifica" sottoscritto in data 28/04/2005 tra Regione Puglia, Ministero dell'Economia e Finanze e MIUR ed il I Atto Integrativo sottoscritto in data 30/11/2005;

Vista la Delibera CIPE n. 14/2006 che detta alcune prescrizioni sull'aggiornamento degli APQ e, tra gli altri, istituisce e regola le competenze ed il funzionamento del Tavolo dei Sottoscrittori;

Ritenuto, pertanto, che, sulla base di quanto innanzi evidenziato, si possa avviare il percorso giuridico-amministrativo che possa consentire una futura concretizzazione della proposta di riattivazione degli interventi RI02/3 e RI04;

Ritenuta la proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione meritevole di approvazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.

- la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale; 3
- il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, punti a) - d) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.

L'Assessore relatore, sulla base di quanto sopra riferito, propone alla Giunta l'adozione del presente atto finale, conferendo mandato al Responsabile

dell'Intesa Istituzionale di Programma, al Responsabile dell'APQ ed a tutti gli uffici regionali competenti di avviare il procedimento di riformulazione, in parte qua, dell'APQ Ricerca Scientifica.

LA GIUNTA

UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione;

VISTE le sottoscrizioni posti in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio dal Dirigente del Servizio competente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa e per le motivazioni ivi esposte che qui si intendono integralmente riportate per costituirne parte integrante ed essenziale:

1. Approvare e fare propria la relazione dell'Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione che qui si intende integralmente richiamata;
2. Incaricare, per l'effetto, i Responsabili regionali dell'Intesa Istituzionale di Programma ed dell'APQ Ricerca Scientifica (I A.I.), di avviare le procedure per l'attivazione del Tavolo dei Sottoscrittori, affinché, in tale sede, si proponga e si valuti, d'intesa con gli altri firmatari, la possibilità di addivenire alla riattivazione degli interventi di adeguamento strutture per residenze universitarie - sede di Taranto (cod. RI02/3) e sede di Bari (cod. RI04);
3. Incaricare, pertanto, il Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca, responsabile dell'APQ, di proporre al Tavolo dei Sottoscrittori la riattivazione degli interventi di adeguamento strutture per residenze universitarie - sede di Taranto (cod. RI02/3) e sede di Bari (cod. RI04);
4. Riservare a separato provvedimento, all'esito delle decisioni del Tavolo dei Sottoscrittori, la

formalizzazione della riattivazione degli interventi di adeguamento strutture per residenze universitarie - sede di Taranto (cod. RI02/3) e sede di Bari (cod. RI04);

5. Riservare al separato provvedimento di cui sopra sub 4 l'approvazione di apposito schema di convenzione/disciplinare che regolerà i rapporti tra la Regione Puglia ed i soggetti attuatori;
6. Autorizzare gli uffici regionali competenti a dare esecuzione a quanto riportato nel presente provvedimento a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ivi citate e nelle comunicazioni ed atti richiamati;
7. Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1495

Comune di Otranto (LE). Piano Regolatore del Porto di Otranto (LE). Decreto di adozione dell'Autorità Marittima n° 12/2010 del 16/07/2010. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle NTA del P.U.T.T/P

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

Premesso che:

- La L. 28 gennaio 1994, n° 84 all'art.5 prevede che il piano regolatore del porto adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune, ed inviato per il parere al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sia sottoposto alla procedura di Valutazione dell'impatto Ambientale ed approvato dalla regione.

- L'art. 5.03 delle NTA. del PUTT/P, approvato con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica che privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n°42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P, non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell' Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica

(Documentazione agli atti)

Considerato che:

- Con nota protocollo n° 3682 del 15/04/2009, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica con n° 4377 del 23/04/2009, il Comune di Otranto (LE) ha convocato la conferenza di servizi in merito al processo di consultazione e partecipazione della VAS.
- Con nota protocollo n° 281 del 12/01/2010, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica con n°1341 del 28/01/2010, l'Amministrazione Marittima -Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto ha indetto conferenza di servizi per l'esame del P.R.P., ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge 84/94, inviando allo stesso servizio, su supporto informatico, copia degli elaborati tecnici.
- Con nota protocollo n° 15276 del 06.12.2010, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica con n° 16686 del 23.12.2010, l'Amministrazione Marittima -Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto ha trasmesso il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul PRP. Così come disposto ai sensi dell'art. 5 comma 3 e 4 della Legge n°84/94, il PRP è stato adottato dall'Autorità Marittima con decreto n° 12/2010 del 16 Luglio 2010, previa attestazione di compatibilità con il piano regolatore comunale di cui alla delibera consiliare n° 80 del 30.11.2009 del comune di Otranto (LE). L'autorità Marittima ha

acquisito il parere favorevole per il PRP dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale una volta sottoposto alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale verrà approvato dalla regione.

- Con Decreto di giunta regionale del 23.03.2010 n° 778 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 379 del 08.12.2010 è stata demandata la competenza in merito al rilascio di autorizzazioni e pareri paesaggistici al Servizio Assetto del Territorio.
- Con nota protocollo n° 3798 del 18/04/2011, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n° 4046 del 11/05/2011, il Comune di Otranto (LE) ha trasmesso determinazione dell'ufficio VAS, n° 48 del 07.03.2011, per la richiesta del "parere paesaggistico" ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, necessario per l'approvazione del Piano Regolatore Portuale di cui all'oggetto e copia finale dei seguenti elaborati tecnici:

A) RELAZIONE GENERALE.

B) STUDIO METEOMARINO E AGITAZIONE INTERNA DELLO STATO DI FATTO.

C) STUDIO DELL'AGITAZIONE INTERNA DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE.

D) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

1) INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO TERRITORIALE:

- inquadramento territoriale
- ortofoto
- stralcio catastale
- viabilità d'accesso al sito
- stralcio aerofotogrammetrico
- carta nautica

2) INQUADRAMENTO AMBIENTALE:

- inquadramento rispetto alle aree SIC.
- inquadramento rispetto alle aree naturali protette
- inquadramento rispetto agli ambiti distinti del PUTT/P
- inquadramento rispetto agli ambiti distinti del PUTT/P

3) INQUADRAMENTO URBANISTICO:

- stralcio PRG 1:2.000

4) INQUADRAMENTO DELLO STATO DI FATTO:

- planimetria con viabilità, reti tecnologiche e batimetria
- planimetria e batimetria dello stato di fatto
- ortofoto

5) INQUADRAMENTO DEI REGIMI D'USO E CONCESSIONI:

- planimetria

6) INQUADRAMENTO GEOLITOLOGICO DELLO STATO DI FATTO:

- carta e profilo geolitologici

7.1) PREVISIONI DEL PRP:

- ambito del P.R.P. e sottoambiti portuali

7.2) PREVISIONI DEL PRP:

- aree funzionali portuali

7.3) PREVISIONI DEL PRP:

- ipotesi progettuale

7.4) PREVISIONI DEL PRP:

- aree di dragaggio e di colmata

7.5) PREVISIONI DEL PRP:

- schema dell'Impianto idrico antincendi

(Descrizione del piano)

obiettivi e scelte fondamentali

Il piano regolatore portuale, assimilato ad un piano di tipo strutturale, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo complessivo spaziale e funzionale dell'area portuale, definendone l'ambito ed individuandone le condizioni di sostenibilità ambientale nonché l'identità culturale dei luoghi.

Si pone come strumento per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area portuale, localizzata in una città con l'affaccio del nucleo storico sul mare, e come mezzo di razionalizzazione degli spazi portuali già esistenti, limitando i nuovi interventi alla riorganizzazione degli ormeggi destinati al diporto nautico, presenti nell'area sottostante il Bastione Fortificato, mediante la realizzazione di un sistema organizzato di pontili, la risistemazione della diga esistente all'estremità dei bastioni e la realizzazione di un pontile frangionda a prosecuzione della diga stessa.

Il piano delinea le opere marittime ed infrastrutturali, i regimi d'uso e di trasformabilità delle opere portuali, gli strumenti e le fasi attuative, a lungo termine, finalizzate allo svolgimento delle attività portuali, alla valorizzazione dei contesti urbani e ambientali e all'integrazione con le reti di comunicazione del territorio.

Con riferimento alle costruzioni a terra, il piano non prevede la costruzione di nuovi edifici residenziali e consente di intervenire su quelli esistenti al fine di meglio qualificarli e inserirli nel contesto ambientale esistente.

Dalla documentazione trasmessa si evince che gli obiettivi del PRP possono essere così sintetizzati:

- **Obiettivo Generale 1** - "Razionalizzazione degli spazi portuali esistenti e consolidamenti", che genera i seguenti **obiettivi specifici**:

- risistemazione della diga esistente all'estremità dei bastioni (ridefinizione della stessa con nuova mantellata in massi naturali);
- sistemazione della banchina esistente alla base dei Bastioni per un consolidamento fondale delle mura e dei bastioni.

- **Obiettivo Generale 2** - "Realizzazione di nuovi interventi", che genera i seguenti **obiettivi specifici**:

- realizzazione di opere foranee di difesa dello specchio d'acqua (pontile frangionda a prosecuzione della diga esistente);
- realizzazione di nuovi tratti di banchina in c.a. pavimentati con pietre calcaree locali nella zona della spiaggia del porto.

Ambiti e sottoambiti

Il piano ha valenza su un'area, perimetrata nelle rappresentazioni grafiche, direttamente o indirettamente influenzata dall'attività portuale, che a volte coincide con la fascia del demanio marittimo, a volte coinvolge zone non demaniali ma strettamente connesse con quelle portuali.

L'ambito sul quale agisce è a sua volta suddiviso in tre sottoambiti:

- a) porto operativo;
- b) interazione città-porto;
- c) opere di difesa.

a) **Il sottoambito porto operativo**: comprende uno specchio acqueo, destinato alle opere di ormeggio del diporto nautico, e le aree a terra del molo S.Nicola, destinate alle attività commerciali, passeggeri-croceristica, bunkeraggio, pesca e militari.

- b) **Il sottoambito città - porto**: comprende le aree destinate a servizi ed infrastrutture di interesse comune tra città e porto. Nella stessa area in questione si stanno attivando interventi di riqualificazione di "waterfront" (affacci urbani) e di edifici portuali dismessi, attribuendo loro un valore strategico.
- c) **Il sottoambito opere di difesa**: comprende le opere di difesa del molo S. Nicola, definite da porzioni di banchine e mantellata di massi in cls.

All'interno dei sottoambiti è individuata la destinazione funzionale di ciascuna area componente il sottoambito, corredata dall'indicazione della famiglia di destinazioni d'uso compatibili per quella stessa area e delle relative norme tecniche.

Il piano regolatore del porto di Otranto (LE) interessa quasi esclusivamente lo specchio acqueo del bacino portuale esistente, nel quale vengono previsti ormeggi di piccole dimensioni (SP1), razionalizzando così gli spazi portuali esistenti e partecipando alla riqualificazione delle aree portuali già in atto. Nello stesso sottoambito, denominato "porto operativo", è previsto che *la sistemazione planimetrica di progetto, le tipologie e le forme che riguarda le opere di difesa, i pontili, etc. dell'area funzionale "SP1 - specchio acqueo destinato al diporto nautico" assumano valore meramente indicativo.*

In tale sottoambito e per parte del sottoambito di "interazione città-porto", il comune di Otranto ha già previsto un progetto definitivo, denominato "riqualificazione del porto turistico di Otranto con ampliamento del bacino esistente: intervento di realizzazione degli ormeggi e sistemazione delle aree a terra", che nel rispetto del contenuto del PRP, va a realizzare:

- 1) La banchina di riva del nuovo porto - classificata dal PRP come "B1";
- 2) Le sistemazioni a terra nell'area tipizzata nel PRP come "S6";
- 3) Le banchine di consolidamento del Bastione nell'area classificata nel PRP come "area di rispetto del sistema fortificazione";
- 4) Le opere a mare nell'area tipizzata nel PRP come zona "SP1";
- 5) Le opere di ormeggio che ricalcano le previsioni progettuali del PRP.

Dalla documentazione si rileva che l'area oggetto di intervento è ubicata nel centro urbano di Otranto, a ridosso del suo centro storico, nella baia del porto, e pertanto non è assoggettabile alla normativa del PUTT/P, trattandosi di "territori costruiti".

Le strutture da realizzare adatteranno criteri costruttivi di amovibilità, tranne casi in cui tali soluzioni contrastino con esigenze tecnologiche e di sicurezza, mentre i pontili saranno caratterizzati da una struttura in acciaio e assito in legno.

Evidenziato che:

Il porto di Otranto è classificato di 2° categoria - II° classe, per attività commerciali e si snoda su due banchine con funzionalità diverse.

Le banchine del molo S. Nicola sono destinate alla movimentazione internazionale delle merci e dei passeggeri, nonché all'ormeggio delle unità navali dello Stato o in servizio statale e delle unità di pesca, mentre la sottobanchina di riva presenta pontili destinati in concessione per l'ormeggio di unità da diporto, scala di alaggio e banchina per il transito.

Nel piano del Porto sono stati programmati interventi per ridossare la risagomatura della scogliera di protezione ed apposizione di un pontile fisso frangionda, nonché il dragaggio dei fondali dell'area interessata e la realizzazione di una colmata della banchina di riva, così come indicati nella tav. 7.4 del piano.

La proposta ha anche l'obiettivo di "ricucitura urbanistica", tra la parte antica della città e l'area portuale, di recente recuperata con gli interventi finanziati dal programma comunitario Intereg II Italia-Grecia. (costruzione della Piazza annessa alla Stazione marittima, prolungamento del molo foraneo - banchina S.Nicola, ampliamento area di parcheggio a servizio della zona portuale; costruzione di un molo di attracco turistico e scalo di alaggio; costruzione di un collettore fognario ed estensione della rete idrica a servizio della Stazione Marittima).

L'area del PRP classificata "S6" è stata finanziata dal Programma Comunitario Interreg III Italia-Albania un'altra opera pubblica, in fase di realizzazione, che il comune ha approvato in variante allo strumento urbanistico, destinando l'area tipizzata nel PRG come "zona soggetta al progetto porto",

stralciata in sede di approvazione del PRG. divenendo "zona bianca", ad area ad "attrezzature portuali".

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, si evidenzia quanto segue:

- Le cartografie del PUTT/P, come approvato con DGR n. 1748 del 15 dicembre 2000, classifica l'area interessata dall'intervento proposto prevalentemente in Ambito Territoriale Esteso di tipo C di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) e la restante parte in Ambito Territoriale Esteso di tipo **B** di valore "rilevante" (art. 2.01 punto 1.2 delle NTA del PUTT/P).

Stante la classificazione **BeC** dell'area interessata dal piano e il regime di tutela imposto dall'art. 142 lettera "a" del D.lgs 42/2004 e dal decreto del 20/09/1975, denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Otranto", e pertanto sottoposte a tutela paesaggistica, si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di OTRANTO (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi, inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

In particolare, la classificazione **BeC** individua secondo il PUTT/P un "valore distinguibile laddove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile **B** prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattorie/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio" (art.2.02 punto 1.2 delle NTA del PUTT/P)
- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile **C** prevedono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P)

Per quanto attiene gli elementi strutturanti il territorio, dalla documentazione trasmessa, si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** il Sottoambito portuale denominato “Interazione città-Porto risulta direttamente interessata dall’ area litoranea e la relativa area annessa ovvero ricade ricade nei 300 metri dalla linea di costa, sottoposta a tutela dall’art. 142 lettera “a” del d.lgs 42/2004 e smi.

- **Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale:** parte delle aree funzionali portuali, poste verso Est, tipizzate come aree “B1-Banchine per il diporto Nautico e viabilità pedonale” e delle Infrastrutture “viabilità Urbana di Interazione città-Porto” risulta interessata dall’ Area di pertinenza di una componente botanico-vegetazionale Biotopo denominato “Costa d’Otranto a S. Maria di Leuca”.

Da accertamenti di ufficio si rileva altresì che parte dell’area funzionale “S6 -aree destinate alla realizzazione di parchi urbani, parcheggi, e agli usi urbani direzionali, culturali, rappresentativi, commerciali di interesse comune” e della viabilità urbana di interazione città-porto risultano direttamente interessate da una componente botanico-vegetazionale, ed in particolare da un’area Boscata, sottoposta a tutela dal d.lgs 42/2004 e smi. Essa è cartografata nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera “g”, Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell’ambito dell’accordo di copianificazione per l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.”

- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** in prossimità dell’area interessata dal piano sono presenti delle componenti storico-culturali, che caratterizzano il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica, ovvero il centro storico di Otranto ed il Castello Aragonese.

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che parte dell’area tipizzata nel PRP come “SP1

Specchio Acqueo destinato al diporto nautico” e dell’area “B1 -Banchine per il diporto nautico e viabilità pedonale” sono interessate dalla presenza di un SIC IT9150011 “Alimini”, per il quale è stato presentato uno studio di Valutazione di Incidenza.

Inoltre, l’area sud del sottoambito interazione città-porto ricade su una zona interessata da un altro specifico ordinamento vincolistico ovvero da un vincolo ex L. 1497/1939 istituito con decreto del 20/09/1975 e denominato “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Otranto.”

(Valutazione della compatibilità paesaggistica, indirizzi e prescrizioni)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica, sulla base della documentazione trasmessa si ritiene che in riferimento al piano, come precedentemente descritto, l’assetto previsto non contrasti nel complesso con gli indirizzi di tutela previsti per gli ambiti territoriali estesi interessati e rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal NTA del PUTT/P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III);

In relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, per il piano proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere **parere favorevole, con le sottoindicate prescrizioni il cui rispetto deve essere verificato in sede di rilascio dei successivi atti autorizzativi dei singoli interventi, ivi compresa l’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del d. Lgs 42/2004 ove richiesta.**

Nelle fasi di progettazione si provveda:

- a privilegiare l’uso di materiali, forme e tecnologie locali; al fine di un migliore inserimento paesaggistico dell’intervento nel contesto in esame, intonacature e tinteggiature di eventuali nuovi manufatti devono essere realizzati con coloriture tenui e/o bianche tipiche della città di Otranto.
- al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono a sistemare le aree destinate a verde con specie arboree ed arbustive autoctone. Le alberature di pregio della flora locale devono essere il più possibile preservate o comunque

oggetto di svellimento e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento.

- al fine di mitigare l'impatto delle opere previste si reputa necessario adottare le ulteriori seguenti prescrizioni:
 - la sistemazione delle aree esterne (viabilità interna, parcheggi, piazzali, aree di sosta percorsi pedonali, aree a verde attrezzato, ecc) deve avvenire con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza impiego di conglomerati cementiti e/o impermeabilizzanti;
 - eventuali recinzioni devono essere realizzate evitando l'impiego di calcestruzzo a vista, elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, reti metalliche e simili, privilegiando l'impiego di materiali e di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che consentano di recuperare tradizioni produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali del luogo;
- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 è necessario prevedere:
 - per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili;
 - sistemi di raccolta delle acque meteoriche, eventuali reti idrico-fognarie duali ed impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue, mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche, attraverso metodi di depurazione naturale quali il lagunaggio e fitodepurazione finalizzandoli anche al sostentamento degli spazi verdi da realizzare opportunamente con specie arboree ed arbustive meno idroesigenti;
 - sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni, mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
 - la realizzazione e organizzazione di eventuali elementi che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti e l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 - la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di

riflessione, per ridurre la temperatura superficiale, ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma), in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.

- nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011);
- In fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti, dovrà essere garantito:
 - il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
 - la limitazione dei movimenti di terra (sbanamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 - l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;
 - al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

(Adempimenti finali)

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P fermo restando l'accertamento dell'Amministrazione comunale della compatibilità del piano regolatore portuale con il piano regolatore comunale di cui alla delibera consiliare n° 80 del 30.11.2009 del comune di Otranto (LE).

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE alla Amministrazione Comunale di Otranto (LE), relativamente al Piano Regolatore del Porto, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati al punto “Valutazione della compatibilità paesaggistica, indirizzi e prescrizioni” fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di eventuale autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento all'Amministrazione Marittima -Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto (LE) e altri.

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici al Sig. Sindaco del Comune di Otranto (LE)

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1496

Legge 24 dicembre 1993 n.560 - Integrazione al Piano di vendita provinciale di Bari: Alienazione di alloggi E.R.P. nel Comune di Canosa di Puglia (BT).

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Area Politiche per l'Ambiente e la Qualità Urbana, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

Premesso che:

- con nota n.706 del 31.01.1994, assentita dalla Giunta Regionale nella seduta del 01.02.1994, sono state emanate direttive agli Enti proprietari per la formulazione dei piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 560 del 24/12/1993 e ss. modifiche ed integrazioni;
- con delibera n.1682 del 31.03.1994 la Giunta Regionale ha adottato il Piano di vendita formulato dall'I.A.C.P. di Bari ed approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 911 nella seduta del 24.11.1994;

Dato atto che con circolare del 30 giugno 1995 n. 31 Il Ministero dei LL.PP. ha precisato che i Piani di vendita possono essere modificati ed integrati, nel rispetto del limite prescritto dal comma 4 della Legge 560/93;

Visto l'art.58 del D.L. 2.06.2008 n. 112, convertito in legge n.133/08, che ha previsto per Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali la redazione di piani di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Vista la nota del 22.02.2011 n. 5154, con la quale il Comune di Canosa di Puglia, ha proposto l'alienazione di alloggi E.R.P. di proprietà comunali inseriti nel " Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare " redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 2.06.2008 n.112 ed approvato dal C.C. con provvedimento n.17 del 29.4.2010;

Vista la nota dirigenziale n.1917 del 19.4.2011 con la quale il Servizio Politiche Abitative ha richiesto di integrare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta, la delibera n.17/10 con alcune prescrizioni in ordine al numero totale degli alloggi e.r.p. di proprietà comunale, all'anno di costruzione degli immobili ed al loro prezzo di vendita, nonché alla locazione dei medesimi così come prescritto dal 6° co. dell'art.1 della l.560/93;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 13.5.2011 che ad integrazione della delibera n.17/2010 indica gli immobili E.R.P. di proprietà comunale (n. 145) così suddivisi:

- n. 18 realizzati direttamente dal Comune con fondi propri;
- n. 83 acquistati con fondi C.E.R.;
- n. 44 facenti parte di piani di recupero realizzati con fondi regionali;
- dispone, previa autorizzazione regionale, l'alienazione dei 18, ubicati alla Via Aristotele nn. 5 e 7, occupati dagli aventi titolo così come prescritto al comma 6 dell'articolo unico della L. n. 560/93;

Considerato che l'approvazione del programma proposto dal Comune di Canosa di Puglia non modifica la misura massima del patrimonio abitativo vendibile nel territorio della provincia di Bari,

così come prescritto al comma 4. dell'articolo unico della legge in argomento e costituisce integrazione al Piano di vendita provinciale di Bari.

Dato atto che la documentazione sopra citata è acquisita agli atti dell'Assessorato;

Ritenuto di poter approvare il programma di vendita proposto dal Comune di Canosa ad integrazione del piano di vendita della Provincia di Bari, in quanto ricorrono i presupposti richiesti dalla legge dalla Legge 24 dicembre 1993 n.560, modificata con Legge 30 aprile 1999 n. 136, dalla nota regionale del n.706 del 01.02.1994 e dalla Circolare Ministeriale del 30 giugno 1995 n. 31.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dall'art. 4, comma 4° della L.R. n° 7/97, lettera F).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di fare propria la relazione di cui alle premesse;
- di accogliere la proposta di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Canosa di Puglia quale integrazione del piano di vendita di alloggi E.R.P. dello I.A.C.P. di Bari ai sensi della Legge n. 560/93;

- di autorizzare il Comune di Canosa di Puglia alla vendita di n. 18 (diciotto) unità immobiliari di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.05.2011 secondo le modalità di cui all'art.1 comma 6 della L.560/93;
- di stabilire che il Comune di Canosa di Puglia semestralmente, dalla data di approvazione del presente provvedimento, dovrà relazionare al Servizio Politiche Abitative sullo stato di attuazione delle vendite (numero alloggi venduti, somme introitate) e dovrà altresì trasmettere, al fine delle prescritte autorizzazioni, i programmi di reinvestimento dei proventi così come puntualmente prescritto al comma 5 dell'articolo unico della Legge 560/93;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1497

L.R. 30/06/1999 n. 20 e s.m. e i. artt. 13 e 16. Approvazione di n.4 atti dirigenziali di alienazione a prezzo, determinato dall'Agenzia del Territorio, di immobili ex ERSAP. Province di Brindisi - Foggia.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dal medesimo Dirigente *ad interim* del Servizio, riferisce quanto segue:

“Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n.3985 del 28.10.1998, configurano, quali atti di straordinaria amministrazione, i provvedimenti di alienazione di beni di cui agli artt. 13 e 16 della L.R. 20/99 e s.m. e i.” Esse prevedono che a tali alienazioni provvede il Dirigente della “Gestione Speciale”, oggi Servizio Riforma Fon-

diaria, con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della L.R. n.18/97.

Inoltre, la L.R. 27/95 all'art. 24 dispone, che i beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalla normativa regionale, ovvero nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o per altro uso pubblico. E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale dichiari preliminarmente la non fruibilità dei beni sotto elencati.

In attuazione delle direttive sopra menzionate:

PROVINCIA DI BRINDISI

- con atto dirigenziale n. 196 del 16/05/2011 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **De Castro Damiano** il terreno parzialmente edificato di mq. 951,00 circa, oltre la comproprietà per 1/14 della strada d'accesso alla via pubblica, in agro di Brindisi al prezzo complessivo di €. 15.942,84 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica, salvo conguaglio. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 162/C.T.C. del -6/05/2011, acquisita agli atti del Servizio.

PROVINCIA DI FOGGIA

- con atto dirigenziale n. 205 del 24/05/2011 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Lavanga Rocco** l'immobile censito al Catasto urbano del comune di Cerignola al Fg. 350 p.la 95/sub.6 al prezzo complessivo di €. 20.912,00 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 180/C.T.C. del 20/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 207 del 27/05/2011 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Russo Michele** gli immobili censiti al Catasto terreni del

comune di Lucera al Fg. 37 p.lle 405 e 408 e al Catasto fabbricati Fg. 37 p.lla 405 subb. 1-2-3-4 al prezzo complessivo di €. 76.000,00 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 183/C.T.C. del 24/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 208 del 27/05/2011 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Curatolo Michela** un lotto di terreno sito in agro di Cagnano Varano censito al Catasto terreni Fg. 1 p.lla 1406 quota DDI di mq.303 costituito dall'area di sedime di un fabbricato abusivo di recente costruzione, al prezzo complessivo di €. 8.827,31 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 186/C.T.C. del 26/05/2011, acquisita agli atti del Servizio.

In relazione a quanto precede, si propone di approvare le elencate Determinazioni Dirigenziali di alienazione, essendo state disposte conformemente alle direttive, emanate in materia di immobili della Riforma e nel rispetto della normativa disciplinante le cessioni, di cui trattasi.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M. e I:”

“L'importo di €. 121.682,15 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipui capitoli del Servizio Riforma Fondiaria, dopo la stipula degli atti di cessione.”

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la speci-

fica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97 ed in quanto espressamente previsto dalla L.R. 20/99 e s.m.e i..

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione, posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente *ad interim* del Servizio Riforma Fondiaria.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 27/95, 2° comma, la non fruibilità dei beni, di cui al presente atto, per esigenze proprie da parte della Regione Puglia o per altro uso pubblico;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 196 del 16/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **De Castro Damiano** il terreno parzialmente edificato di mq. 951,00 circa, oltre la proprietà per 1/14 della strada d'accesso alla via pubblica, in agro di Brindisi al prezzo complessivo di €. 15.942,84 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Brindisi, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica, salvo conguaglio. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 162/C.T.C. del 6/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 205 del 24/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Lavanga Rocco** l'immobile censito al Catasto urbano del comune di Cerignola al Fg. 350 p.lla 95/sub.6 al prezzo compless-

sivo di €. 20.912,00 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica, salvo conguaglio. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 180/C.T.C. del 20/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;

- di approvare l'atto dirigenziale n. 207 del 27/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Russo Michele** gli immobili censiti al Catasto terreni del comune di Lucera al Fg. 37 p.lle 405 e 408 e al Catasto fabbricati Fg. 37 p.la 405 subb. 1-2-3-4 al prezzo complessivo di €. 76.000,00 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica, salvo conguaglio. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 183/C.T.C. del 24/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 208 del 27/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Curatolo Michela** un lotto di terreno sito in agro di Cagnano Varano censito al Catasto terreni Fg. 1 p.la 1406 quota DDI di mq.303, costituito dall'area di sedime di un fabbricato abusivo di recente costruzione, al prezzo complessivo di €. 8.827,31 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.186/C.T.C. del 26/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1498

L.R. 30/06/1999 n. 20 e s.m. e i. artt. 13 e 16. Approvazione di n.5 atti dirigenziali di alienazione a prezzo, determinato dall'Agenzia del Territorio, di immobili ex ERSAP. Province di Lecce e Taranto.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalle competenti strutture del Servizio Riforma Fondiaria e confermata dal medesimo Dirigente *ad interim* del Servizio, riferisce quanto segue:

“Le direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di riforma fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.1998, configurano, quali atti di straordinaria amministrazione, i provvedimenti di alienazione di beni di cui agli art. 13 e 16 della L.R. 20/99 e s.m. e i.” Esse prevedono che a tali alienazioni provvede il Dirigente della “Gestione Speciale”, oggi Servizio Riforma Fondiaria, con atto da sottoporre ad approvazione della Giunta, tramite l'Assessorato competente, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art.2 della L.R. n.18/97.

Inoltre, la L.R. 27/95 all'art. 24 dispone, che i beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalla normativa regionale, ovvero nei casi in cui la Giunta Regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o per altro uso pubblico. E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale dichiari preliminarmente la non fruibilità dei beni sotto elencati.

In attuazione delle direttive sopra menzionate:

PROVINCIA DI LECCE

- con atto dirigenziale n. 190 del 13/05/2011 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Filieri Angelo** il terreno situato in agro di Porto Cesareo riportato in Catasto al Fg.6 p.la 203 di Ha 0.76.00 al prezzo complessivo di €. 15.278,50 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato

Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 161/C.T.C. del -6/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 194 del 16/05/2011 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Ciacci Luigi** l'immobile ubicato in agro di Porto Cesareo costituito da un terreno riportato in Catasto terreni al Fg.16 p.lla 2148 di mq. 202 al prezzo complessivo di €. 20.809,25 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 166/C.T.C. del -10/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- con atto dirigenziale n. 195 del 16/05/2011 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Durante Antonio** l'immobile ubicato in agro di Lecce costituito da un terreno riportato in Catasto terreni al Fg.12 p.lla 1303 di mq. 312 al prezzo complessivo di €. 18.932,45 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 167/C.T.C. del 10/05/2011, acquisita agli atti del Servizio.

PROVINCIA DI TARANTO

- con atto dirigenziale n. 191 del 13/05/2011 è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Rizzi Domenica** l'immobile di mq. 1.556 circa, censito al Catasto del comune di Castellaneta al Fg. 75 p.lle 171/porzione sub.1 Categoria A/3 - residua superficie di mq.100 (casa colonica)-; sub 2 Categoria C/2 mq. 100 deposito attrezzi; sub. 4 Categoria C/2 cantina e particella 348 area cisterna, al prezzo complessivo di €. 27.263,23 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Taranto, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica, salvo conguaglio. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione

da parte della Giunta Regionale con nota n. 163/C.T.C. del -6/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;

- con atto dirigenziale n. 199 del 20/05/2011 è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Matera Francesco** l'immobile di mq. 228, censito al Catasto del comune di Castellaneta al Fg. 75 p.lle 174/sub.1 (porzione mq.100 parte eccedente alla casa colonica), sub 2 e sub. 4, al prezzo complessivo di €. 25.727,45 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Taranto, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica, salvo conguaglio. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 176/C.T.C. del 17/05/2011, acquisita agli atti del Servizio.

In relazione a quanto precede, si propone di approvare le elencate Determinazioni Dirigenziali di alienazione, essendo state disposte conformemente alle direttive, emanate in materia di immobili della Riforma e nel rispetto della normativa disciplinante le cessioni, di cui trattasi.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 e S.M.e I:”

“L'importo di €. 108.010,88 sarà accertato in entrata con successivi atti dirigenziali sui precipui capitoli del Servizio Riforma Fondiaria, dopo la stipula degli atti di cessione.”

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive che disciplinano lo svolgimento dei compiti in materia di Riforma Fondiaria, adottate con deliberazione n. 3985 del 28.10.'98, trattandosi di provvedimento a contenuto dispositivo patrimoniale, attesa la specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.4 comma 4° lettera k della L.R. 7/97 ed in quanto espressamente previsto dalla L.R. 20/99 e s.m.e i..

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione, posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile della Struttura Compimento Attività di Riforma e del Dirigente *ad interim* del Servizio Riforma Fondiaria.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 27/95, 2° comma, la non fruibilità dei beni, di cui al presente atto, per esigenze proprie da parte della Regione Puglia o per altro uso pubblico;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 190 del 13/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Filieri Angelo** il terreno situato in agro di Porto Cesareo riportato in Catasto al Fg. 6 p.lla 203 di Ha 0.76.00 al prezzo complessivo di €. 15.278,50 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 161/C.T.C. del -6/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 194 del 16/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Ciacci Luigi** l'immobile ubicato in agro di Porto Cesareo costituito da un terreno riportato in Catasto terreni al Fg.16 p.lla 2148 di mq. 202 al prezzo complessivo di €. 20.809,25 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 166/C.T.C. del 10/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 195 del 16/05/2011 con cui è stato determinato di alienare

in favore del Sig. **Durante Antonio** l'immobile ubicato in agro di Lecce costituito da un terreno riportato in Catasto terreni al Fg.12 p.lla 1303 di mq. 312 al prezzo complessivo di €. 18.932,45 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Lecce, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 167/C.T.C. del 10/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;

- di approvare l'atto dirigenziale n. 191 del 13/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore della Sig.ra **Rizzi Domenica** l'immobile di mq. 1.556 circa, censito al Catasto del comune di Castellaneta al Fg. 75 p.lle 171/porzione sub.1 Categoria A/3 -residua superficie di mq.100 (casa colonica)-; sub 2 Categoria C/2 mq. 100 deposito attrezzi; sub. 4 Categoria C/2 cantina e particella 348 area cisterna, al prezzo complessivo di €. 27.263,23 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Taranto, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica, salvo conguaglio. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n.163/ C.T.C. del -6/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;
- di approvare l'atto dirigenziale n. 199 del 20/05/2011 con cui è stato determinato di alienare in favore del Sig. **Matera Francesco** l'immobile di mq. 228 censito al Catasto del comune di Castellaneta al Fg. 75 p.lle 174/sub.1 (porzione mq.100 parte eccedente alla casa colonica), sub 2 e sub. 4, al prezzo complessivo di €. 25.727,45 quale valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio di Taranto, comprensivo degli oneri e delle spese relative alla definizione della pratica, salvo conguaglio. In ordine alla suddetta determinazione il Comitato Tecnico Consultivo ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte della Giunta Regionale con nota n. 176/C.T.C. del 17/05/2011, acquisita agli atti del Servizio;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1499

Legge regionale n. 33/2006” Norme per lo Sviluppo dello Sport per Tutti” Articoli 4 e 14 - Approvazione Protocollo d’intesa e Convenzione tra Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, A.R.T.I Puglia e CONI Puglia.

L’Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, Maria CAMPESE, sulla base della proposta formulata dalla Dirigente del Servizio Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

La L.R. 33/06 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti” all’art. 4 prevede che la Regione, eserciti le funzioni di “Osservatorio del sistema sportivo regionale” in attuazione dell’art. 2, comma 1, lettera a), relative: all’organizzazione, promozione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, convegni, seminari, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo o della ricerca statistica, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell’offerta di sport e una costante informazione agli enti e agli operatori del settore curandone la divulgazione e la messa in rete.

All’articolo 14, inoltre, prevede che la Regione possa stipulare con il CONI e il CIP apposite convenzioni dirette a:

- a) promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;
- b) regolamentare i rapporti relativi all’attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI;
- c) collaborare per la programmazione impiantistica e per l’espressione dei pareri tecnicosportivi sugli impianti sportivi ai sensi delle vigenti norme”.

Considerato che la programmazione degli interventi regionali in materia di sport deve essere supportata non solo da un’adeguata conoscenza degli impianti, delle società sportive, dei praticanti e degli operatori del settore, ma anche da un’adeguata analisi della domanda latente di sport rispetto a quella attiva, che faccia emergere le limitazioni ovvero le potenzialità legate a determinate caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche e culturali del nostro territorio, è necessario rappresentare l’offerta sportiva nel suo insieme, senza prescindere dall’aspetto organizzativo e gestionale che costituisce, insieme a quello impiantistico, uno dei due sottosistemi dell’offerta sportiva.

In data 1/3/2011 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Assessorato alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport e l’ARTI Puglia finalizzato all’avvio e allo start up dell’ “Osservatorio del sistema sportivo regionale”, per una puntuale conoscenza della realtà sportiva regionale attraverso la costituzione di una banca dati, necessaria per sistematizzare quelle informazioni utili alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sportive regionali, e la realizzazione del portale “Puglia-sportiva”, accessibile e consultabile anche da parte di soggetti disabili.

Considerato che tra la Regione Puglia ed il CONI Puglia si è stabilito un rapporto di proficua collaborazione, anche sulla base delle convenzioni sottoscritte negli anni passati, per le specifiche competenze in materia e che, la Regione Puglia, l’ARTI Puglia ed il CONI Puglia intendono addivenire ad una collaborazione organica e continuativa, è stata condivisa l’opportunità di sottoscrivere un protocollo d’intesa teso a:

- rendere coerenti i sistemi operativi di rilevazione

- e lettura dei dati relativi all'impiantistica sportiva afferenti le rispettive Banche dati regionali;
- rendere comuni gli elementi rappresentativi dello sport regionale in grado di fornire informazioni utili alla programmazione e progettazione di iniziative riguardanti gli impianti sportivi e le attività sportive regionali;
 - razionalizzare e concordare le specifiche e rispettive risorse in un contesto di migliore e più efficiente organizzazione.

Per la realizzazione di quanto concordato sarà sottoscritta apposita convenzione tra la Regione Puglia, Assessorato alle Risorse Umane, Semplificazione, Sport - Servizio Sport per Tutti, l'ARTI Puglia ed il CONI Puglia, nella quale saranno definiti costi, finalità, tempi, modalità d'attuazione e verifica dei risultati conseguiti.

Pertanto, in considerazione dell'importanza che assumono tali interventi per potenziare il raggio d'azione dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale, si propone alla Giunta:

- a) di approvare lo schema del protocollo d'intesa per il biennio 2011-2013 tra la Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, l'ARTI Puglia ed il CONI Puglia, allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- b) di approvare lo schema della convenzione tra l'Assessorato alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport - Servizio Sport per Tutti con l'ARTI Puglia ed il CONI Puglia per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati, allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
- c) che l'impegno economico sarà a totale carico dell'ARTI Puglia, che provvederà a trasferire al CONI Puglia l'importo previsto per la realizzazione di quanto concordato, secondo le modalità e nei termini indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. 28/01 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 - lettera "K" della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio Sport per Tutti;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge

DELIBERA


1. di far propria la relazione dell'Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2. di approvare, ai sensi degli articoli 4 e 14 della legge regionale n. 33/2006, lo schema del protocollo d'intesa per il biennio 2011-2013 tra la Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport, l'ARTI Puglia ed il CONI Puglia, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare, ai sensi degli articoli 4 e 14 della legge regionale n. 33/2006, lo schema della convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport - Servizio Sport per Tutti, l'ARTI Puglia ed il CONI Puglia, allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare l'Assessore alle Risorse Umane, Semplificazione e Sport a sottoscrivere il Protocollo d'intesa;
5. di autorizzare la Dirigente del Servizio Sport per Tutti a sottoscrivere la Convenzione;

6. che l'impegno economico sarà a carico dell'ARTI Puglia che provvederà a trasferire al CONI Puglia l'importo previsto per la realizzazione dell'intervento secondo le modalità e nei termini indicati nella convenzione allegata al presente;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



**Regione Puglia
Assessorato alle
Risorse Umane,
Semplificazione e
Sport**

a · r · t · i ·
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Comitato Regionale per la Puglia

Allegato A

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La **Regione Puglia - Assessorato Risorse Umane, Semplificazione e Sport**, rappresentato dall'Assessora Ing. Maria Campese

Il **CONI - Comitato Regionale della Puglia**, (in seguito **CONI Puglia**) rappresentato dal Presidente Ing. Raffaele Sannicandro

L'**Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - ARTI** (in seguito **ARTI**) rappresentata dalla Presidente Prof. Ing. Giuliana Trisorio Liuzzi

Premesso che:

la Regione Puglia

- con la L. R. 4 dicembre 2006 n. 33 "Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutti" promuove la diffusione della cultura dello sport in tutte le sue variegata molteplici espressioni, tanto sostenendo l'associazionismo sportivo e garantendo la collaborazione interistituzionale quanto favorendo un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sano e sicuro (articolo 1, commi 1 e 2, L.R. 33/06);
- esercita le funzioni di "Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale" attraverso la raccolta di informazioni e dati anche in collaborazione con gli Enti Locali, il CONI, le federazioni e le associazioni sportive riconosciute, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport ed una costante informazione agli enti e agli operatori del settore, curandone la divulgazione e la messa in rete (articolo 4, commi 1 e 2, L.R. 33/06);

- esercita le funzioni nell'ambito della programmazione regionale degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva, a esclusione delle strutture sportive scolastiche, al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini anche in forma non organizzata;
- come previsto dal DPR n. 616 del 24/7/1977 (art. 56 comma b) la Regione si avvale della consulenza tecnica del CONI relativamente agli impianti ed alle attrezzature da essa promossi;

Il CONI Puglia

- è organismo deputato alla promozione dello Sport e con i decreti legislativi 23 luglio 1999, n. 242 e 8 gennaio 2004, n. 15 è stato disposto il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma e distinto nel territorio nazionale in comitati regionali;
- svolge istituzionalmente attività di promozione, coordinamento e organizzazione dell'attività sportiva, agonistica ed amatoriale. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, dispone di competenze tecniche e di strutture operative ed organizzative ormai consolidate, quali le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva e i Comitati Provinciali;
- lo Statuto del CONI prevede la massima collaborazione tra gli Enti territoriali ed in particolare con le Regioni al fine di promuovere la diffusione della pratica sportiva;

L'ARTI

istituita con la L. R. n.1 del 7/1/2004 è organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, finalizzato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio ed alla promozione e diffusione dell'innovazione che opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico della Regione, allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili, in concertazione con gli attori tecnologici e scientifici pubblici e privati della Puglia;

- con la sua attività si inserisce nella strategia di sviluppo della Regione Puglia, basata sul ruolo della Ricerca e dell'Innovazione nei differenti campi di intervento, ed è orientata a promuovere, stimolare e soddisfare la domanda di innovazione nei processi di pianificazione e sistematizzazione degli interventi regionali;
- in data 1/3/2011 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione Puglia, per l'avvio e lo *start up* delle attività dell'Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale per il triennio 2011-2013;

considerato che

La Regione Puglia, il CONI Puglia e l'ARTI intendono addivenire ad una collaborazione organica e continuativa tesa a razionalizzare e concordare le specifiche e rispettive risorse in un contesto di migliore e più efficiente organizzazione, specie nell'ambito della realizzazione di:

- una Banca Dati organica e plurirappresentativa delle risorse costituenti il Sistema Sportivo Regionale;
- il miglioramento delle attività di monitoraggio delle potenzialità e tendenze del settore sport con riferimento anche all'acquisizione di dati sensibili all'impatto sociale ed economico dello sport.

Si concorda quanto segue:

La Regione Puglia, l'ARTI e il CONI Puglia si impegnano a collaborare per rendere coerenti i sistemi operativi di rilevazione e lettura dei dati relativi all'impiantistica sportiva afferenti le rispettive Banche dati regionali, ed a rendere comuni gli elementi rappresentativi dello sport regionale in grado di fornire informazioni utili alla programmazione e progettazione di iniziative riguardanti gli impianti sportivi e le attività sportive regionali.

La Regione Puglia - Assessorato allo Sport**si impegna a:**

a) istituire presso la sede del Servizio Sport per Tutti un Tavolo di monitoraggio e coordinamento composto da:

- Dirigente del Servizio Sport per Tutti della Regione Puglia, che ne assumerà il coordinamento;
- Presidente del CONI Puglia o suo/a delegato/a;
- Presidente dell'ARTI o suo/a delegato/a;
- Rappresentante dell'Osservatorio Regionale del sistema Sportivo;
- Funzionario Amministrativo del Servizio Sport per Tutti della Regione Puglia;

Ai componenti del Tavolo di monitoraggio e coordinamento non compete compenso professionale;

b) valutare la coerenza delle attività svolte sulla base delle finalità previste dalla L. R. 33/06, procedendo alla stipula dell'apposita convenzione annuale e la conseguente erogazione del relativo finanziamento con fondi rivenienti dalle azioni di start up dell'Osservatorio, attualmente in capo ad ARTI, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità – ove applicabili alla fattispecie - dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., che riguarderà in particolare l'acquisizione del Database Impianti Sportivi e la gestione del software che possa permettere l'aggiornamento e il mantenimento dei dati relativi al censimento degli impianti sportivi pubblici e privati presenti in Puglia.

Il CONI Puglia si impegna a:

- a) cooperare con l'ARTI nelle attività proprie dell'Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale attraverso la condivisione del software e del *Database* predisposto da CONI Servizi, per garantire, in tal modo, la omogeneizzazione dei dati relativi all'impiantistica sportiva regionale;
- b) organizzare e gestire tutti gli aspetti operativi, gestionali e tecnici dell'intero processo al fine di rendere fruibili i dati del *Database* predisposto da CONI Servizi all'interno del Portale "Pugliasportiva";
- c) mettere a disposizione della Regione Puglia e dell'ARTI le proprie strutture operative per lo svolgimento delle attività relative all'Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale, fornendo un supporto all'aggiornamento della relativa banca dati.

L'ARTI si impegna a:

- a) organizzare e gestire tutti gli aspetti operativi, gestionali e tecnici dell'intero processo al fine di rendere omogenei e fruibili tutti i dati all'interno del Portale "Pugliasportiva";
- b) mettere a disposizione della Regione Puglia e del CONI Puglia le proprie strutture operative, secondo gli indirizzi concordati.

Il presente Protocollo d'intesa ha validità fino al 28/02/2013, decorrente dalla data di sottoscrizione, e l'attuazione di quanto ivi previsto avverrà mediante stipula di specifica convenzione annuale che individuerà gli obiettivi e le attività da realizzare negli esercizi di riferimento e le risorse economiche correlate, sulla base delle disponibilità di bilancio.

Il presente Protocollo potrà essere rinnovato previa verifica congiunta degli Enti sottoscrittori.

Bari, lì

Per la Regione Puglia – L'Assessora allo Sport


Ing. Maria Campese

Per ARTI – La Presidente

Prof. Ing. Giuliana Trisorio Liuzzi

Per il CONI-Puglia -Il Presidente

Ing. Raffaele Sannicandro



Regione Puglia
Assessorato Risorse Umane,
Semplificazione e Sport
Servizio Sport per Tutti

a · r · t · i ·
Agenzia regionale
per la tecnologia
e l'innovazione



Comitato Regionale per la
Puglia

Allegato B

CONVENZIONE

TRA

La Regione Puglia - Assessorato Risorse Umane, Semplificazione e Sport - Servizio Sport per Tutti con sede in Corso Sonnino, 177 – Bari rappresentato dalla Dirigente del Servizio Sport per Tutti, dott.ssa Maria Grazia Donno

E

Il CONI - Comitato Regionale della Puglia, (in seguito **CONI Puglia**) con sede in Via Madonna della Rena, 5 – Bari rappresentato dal Presidente, ing. Raffaele Sannicandro

E

L' Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito **ARTI**) con sede in Valenzano (BA) S.P. per Casamassima, km 3 rappresentata dalla Presidente, prof. ing. Giuliana Trisorio Liuzzi

VISTO

- la Legge Regionale 33/06, recante “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”, in cui si riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale;
- l'art. 4 della Legge Regionale 33/06, per cui la Regione Puglia esercita le funzioni di “Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale” in attuazione dell'art. 2 comma 1, lettera a) mediante la raccolta di informazione e dati anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, (...) al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport e una costante informazione agli enti e agli operatori del settore curandone la divulgazione e la messa in rete;
- il DPR n. 616 del 24/7/1977 (art. 56 comma b) in base al quale le Regioni si avvalgono della consulenza tecnica del CONI relativamente agli impianti ed alle attrezzature da essa promossi;

- che l'ARTI, quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, con la sua attività si inserisce nella strategia di sviluppo della Regione, basata sul ruolo della Ricerca e dell'Innovazione nei differenti campi di intervento, ed è orientata a promuovere, stimolare e soddisfare la domanda di innovazione nei processi di pianificazione e sistematizzazione degli interventi regionali;
- il protocollo d'intesa che la Regione Puglia ha sottoscritto in data 1/3/2011 con ARTI per l'avvio e lo start up delle attività dell'"Osservatorio del sistema sportivo regionale" finalizzato alla conoscenza della realtà sportiva regionale, attraverso anche la costituzione di una banca dati necessaria per sistematizzare quelle informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sportive regionali, nonché per la realizzazione del portale "Pugliasportiva", accessibile e consultabile anche da parte di soggetti disabili;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 14 della Legge Regionale 33/06 stabilisce che la Regione Puglia può stipulare con il CONI apposite convenzioni dirette a:
 - a) promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;
 - b) regolamentare i rapporti relativi all'attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI;
 - c) collaborare per la programmazione impiantistica e per l'espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli impianti sportivi ai sensi delle norme vigenti;
- lo Statuto del CONI prevede la massima collaborazione tra gli Enti territoriali ed in particolare con le Regioni al fine di promuovere la diffusione della pratica sportiva agonistica ed amatoriale;
- tra la Regione Puglia ed il CONI Puglia si è stabilito un rapporto di proficua collaborazione, anche sulla base delle convenzioni sottoscritte negli anni passati, per le specifiche competenze in materia;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Valore delle premesse e parte introduttiva)

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

La Regione Puglia, il CONI Puglia e l'ARTI intendono collaborare per rendere coerenti e compatibili i sistemi operativi di rilevazione e lettura dei dati relativi all'impiantistica sportiva, afferenti le rispettive Banche dati regionali, e per rendere comuni gli elementi rappresentativi dello sport regionale in grado di fornire informazioni utili alla programmazione e progettazione di iniziative riguardanti gli impianti sportivi e le attività sportive regionali.

ART. 3

(Modalità di esecuzione)

Per l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione il CONI Puglia si impegna ad avvalersi di proprio personale. In particolare il CONI Puglia si impegna a:

a) mettere a disposizione il Database degli impianti sportivi ed il relativo software gestionale elaborato da CONI Servizi, al fine di aggiornare e mantenere i dati relativi al censimento degli impianti sportivi pubblici e privati della Regione Puglia per lo svolgimento delle attività relative all'Osservatorio Regionale del Sistema Sportivo, fornendo un supporto all'aggiornamento della relativa Banca Dati nonché un supporto alle necessarie attività di integrazione con il portale "PugliaSportiva";

b) mettere a disposizione della Regione Puglia e dell'ARTI le proprie strutture operative per lo svolgimento delle attività relative all'Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale, fornendo un supporto all'aggiornamento della relativa Banca Dati nonché un supporto alle necessarie attività di integrazione con il portale "PugliaSportiva";

c) affiancare le attività dell'Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale attraverso l'elaborazione di documenti che analizzano la situazione degli impianti sportivi regionali, al fine di rendere omogenei ed integrare i propri dati con quelli in possesso dell'Assessorato Regionale allo Sport;

Il CONI Puglia, l'ARTI e la Regione Puglia si impegnano a fornire la propria attività in modo leale, secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbligano a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dell'incarico.

Il CONI Puglia e l'ARTI parteciperanno agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazioneranno sulla propria attività, per consentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.

In ogni caso, il CONI Puglia e l'ARTI presenteranno alla Regione Puglia, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività, una relazione finale nella quale verranno illustrati le attività svolte e i risultati conseguiti.

ART. 4

(Tavolo di monitoraggio e coordinamento)

La Regione Puglia si impegna ad istituire presso la sede del Servizio Sport per Tutti un "Tavolo di monitoraggio e coordinamento" composto da:

- Dirigente del Servizio Sport per Tutti, che ne assumerà il coordinamento;
- Presidente del CONI Puglia o suo/a delegato/a;
- Presidente dell'ARTI o suo/a delegato/a;
- Rappresentante dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale;
- Funzionario Amministrativo del Servizio Sport per Tutti;

In particolare, il Tavolo di monitoraggio e coordinamento avrà il compito di valutare il corretto perseguimento delle finalità pubbliche di cui alla presente convenzione. Si riunisce a cadenza almeno bimestrale. Ai componenti del Tavolo non compete compenso professionale.

La Regione Puglia, Assessorato allo Sport – Servizio Sport per tutti, inoltre, attraverso l'ARTI, si impegna ad assicurare il sostegno finanziario al fine di consentire l'esecuzione delle attività relative la presente convenzione.

ART. 5

(Risorse finanziarie e trasferimento dei fondi)

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute dal CONI Puglia per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'ARTI, incaricata dell'attività di start up dell'Osservatorio del Sistema Sportivo regionale, trasferirà al CONI Puglia l'importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila).

Detto importo si intende onnicomprensivo e comunque al lordo di ogni eventuale imposta, onere e spesa di qualsivoglia natura.

CONI PUGLIA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché dell'applicazione di quanto previsto all'art. 22 della L.R. 15/2008.

L'ARTI provvederà a trasferire al CONI Puglia i fondi previsti dal presente articolo in due tranches, di pari importo, da liquidarsi secondo le seguenti modalità:

- a)** 1^a tranche da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto, previa presentazione, da parte del CONI Puglia, di dettagliato piano di lavoro;
- b)** 2^a tranche a saldo, a conclusione delle attività e ad approvazione, da parte del Tavolo di Monitoraggio di cui al precedente articolo 4, della relazione finale del progetto.

Articolo 6

(Durata e validità della convenzione)

La presente convenzione ha validità fino al 28/02/2012, a partire dalla data di sottoscrizione.

La presente convenzione potrà essere prorogata per una ulteriore annualità, previa richiesta formale da parte del CONI, fatta salva la disponibilità finanziaria riveniente dalla convenzione sottoscritta da ARTI e Regione Puglia.

In qualsiasi momento ciascuno dei soggetti contraenti potrà recedere dalla presente convenzione, esauriti gli impegni assunti e con un preavviso formale di 30 gg.

ART. 7

(Verifiche e poteri ispettivi)

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento materiale e finanziario delle attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di CONI Puglia e di ARTI in riferimento alla presente convenzione.

ART. 8

(Risoluzione della convenzione)

Nel caso in cui il CONI Puglia non rispetti i termini, le condizioni e gli obblighi assunti con la presente convenzione, la Regione Puglia, per il tramite dell'ARTI, si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

ART.10

(Oneri, spese contrattuali)

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 90 Legge 289/2002 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, addì _____

Per la Regione Puglia – Assessorato allo Sport
La Dirigente del Servizio Sport per Tutti
Dott.ssa Maria Grazia Donno

Per ARTI
La Presidente
Prof. Ing. Giuliana Trisorio Liuzzi

Per il CONI Puglia
Il Presidente
Ing. Raffaele Sannicandro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1500

Organizzazione e gestione del Sistema di Emergenza e soccorso sanitario in mare (EMERSANMARE) della Regione Puglia, Affidamento al Servizio Protezione Civile dell'Assessorato alle Opere Pubbliche

L'Assessore alle Politiche della Salute, di concerto con l'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di A.P. "Asse III FESR del servizio PATP, così come confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Protezione Civile, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- La particolare conformazione della Regione Puglia con oltre 800 km di costa dei quali estesi tratti non accessibili da terra, pone la necessità di verificare la possibilità di realizzare un sistema di emergenza e primo soccorso che favorisca l'interconnessione tra il sistema 118 regionale e il centro regionale Soccorso Marittimo a cui afferiscono le Capitanerie di Porto per il soccorso in mare

Considerato che:

- L'esperienza maturata in questi anni dal Servizio Emergenza Urgenza sanitaria territoriale 118 ha evidenziato criticità tra i livelli di risposta alla emergenza da assicurare in modo coordinato a terra e a mare;
- a tal fine la Giunta Regionale con delibera n. 2624 del 28.12.2009 ha costituito, presso il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute, un Gruppo di Lavoro regionale per l'Emergenza ed il Soccorso Sanitario in mare, con il compito di definire il piano delle azioni prioritarie da porre in essere, nonché il dettaglio dei beni e servizi necessari per la strutturazione dell'attività in questione, per contribuire operativamente con il centro regionale di Soccorso Marittimo delle Capitanerie di Porto;

- Il Sistema di Emergenza Sanitaria regionale in mare, si propone il raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati:

1. contribuire ad assicurare nelle acque Territoriali e sulla costa regionale l'assistenza di primo soccorso sanitario, attraverso l'individuazione di una idonea rete di postazioni di Protezione Civile EMERSANMARE connesse con il centro regionale Soccorso Marittimo e con le Centrali Operative del Sistema di Emergenza - Urgenza Sanitaria 118 già esistenti, per il raccordo di emergenza a mare / a terra;
2. avviare rapidamente la procedura sperimentale per il potenziamento del Sistema di emergenza e primo soccorso in mare, in capo alle Capitanerie di Porto;
3. attivare percorsi formativi e di addestramento specifici;
4. rilevare i dati epidemiologici in collaborazione con l'Osservatorio Regionale per i quali ad oggi non sono previsti codici identificativi specifici per patologie ed incidenti che si verificano in mare;
5. definire il coinvolgimento del volontariato locale di protezione civile e di servizi di tele-soccorso in possesso di specifici requisiti tecnici.

- Il gruppo di lavoro in collaborazione con esperti del settore e delle altre istituzioni coinvolte nelle problematiche della emergenza in mare (Capitanerie di Porto, responsabili delle centrali operative dei 118,) ha predisposto gli atti preliminari per l'organizzazione e l'avvio di detta attività;
- nell'ambito della complessiva implementazione dell'iniziativa il Servizio Affari Generali, su mandato della Giunta regionale, ha provveduto all'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di mezzi idonei con i relativi equipaggiamenti e strumentazioni adatti allo svolgimento del recupero e del primo soccorso in ambiente ostile;
- nel contempo è stato avviato il primo corso di formazione "emergenza e Soccorso in mare" organizzato dall'Organismo Regionale per la formazione in Sanità nel corso del 2010;
- nel mese di aprile 2011 è stato avviato un programma formativo specifico di soccorso sanitario

in mare destinato alle varie figure professionali coinvolte nel sistema dell'Emergenza, utilizzando gli specifici mezzi e attrezzature nel frattempo all'uopo acquisiti (idroambulanze, idromoto, attrezzature di supporto);

- il modello previsionale di sistema si colloca nell'ambito delle Attività Operative Speciali di Protezione Civile, integrandosi con altri sistemi di soccorso, ed affronta i necessari e gravosi aspetti tattici e logistici per intervenire nelle emergenze ed urgenze nelle acque territoriali della Regione Puglia, rendendosi versatile anche per eventuali ulteriori attività quali emergenze profughi (operazioni di soccorso di massa), emergenze e maxiemergenze in mare e nei porti;
- alla luce delle funzioni di raccordo e di snodo che la Protezione Civile svolge in casi di emergenza sul territorio regionale e nazionale con le altre istituzioni territoriali interessate, si conviene di attribuire alle strutture dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Protezione Civile l'organizzazione e gestione del Sistema di Emergenza e Soccorso Sanitario in mare (EMERSANMARE), da svolgersi sulla base di un Piano Operativo da elaborare e di successivi Protocolli di intesa, atti a garantire, nell'ambito dei servizi curati dal centro regionale Soccorso Marittimo delle Capitanerie di Porto il corretto potenziamento delle operazioni di soccorso in mare o sulla costa coordinate tra tutti i soggetti istituzionali, anche con il coinvolgimento del volontariato locale di protezione civile e di servizi di telesoccorso.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett.a), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute, di concerto con l'Assessore alla Protezione Civile;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte della Responsabile A.P. "Asse III FESR" del Servizio PATP, dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza territoriale, nonché dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, ciascuno per le rispettive competenze;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione degli Assessori proponenti così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

- di affidare al Servizio Protezione Civile dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche l'organizzazione e gestione del sistema regionale di Emergenza e Soccorso Sanitario in mare (EMERSANMARE), a potenziamento e supporto delle attività curate dal competente Soccorso Marittimo di competenza delle Capitanerie di Porto;
- di impegnare il Servizio Protezione Civile nella elaborazione del Piano Operativo e degli schemi di Protocolli di Intesa atti a garantire il corretto coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di soccorso a mare e sulla costa, da sottoporre a successiva approvazione della Giunta Regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1501

Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 - art. 32 - Tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani. Ulteriori direttive.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, con cui la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, con cui la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia;
- lo stesso Regolamento Regionale n. 4/2007, all'articolo 32, che stabilisce che, nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi ivi regolamentati in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta Regionale;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23 settembre 2009 è stato approvato uno specifico studio di fattibilità per individuare la succitata tariffa in maniera differenziata e specifica per le diverse tipologie di servizio e relativi requisiti previsti dal Capo III "Strutture per Anziani" del citato Reg. R. n. 4/2007, sulla base dei costi reali per il funzionamento di tali servizi, così come rilevati presso un campione di strutture già operanti, sia di titolarità pubblica che di titolarità privata, secondo criteri di legalità e sostenibilità, compresa la garanzia dei diritti del personale ivi impegnato, e sulla base dei costi connessi alla applicazione degli standard di cui al Regolamento;
- sulla scorta di quanto definito dal citato studio di fattibilità, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 2 febbraio 2010, sono state approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.3032 del 30 dicembre 2010 è stato approvato lo studio di fattibilità e le relative tariffe di riferimento regionale per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità.

Considerato che:

- la citata DGR n. 3032/2010 ha puntualmente specificato le modalità di applicazione del fattore "economia di scala" ai fini del calcolo della tariffa di riferimento regionale per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità di media e grande dimensione;
 - appare opportuno estendere le medesime precisazioni in merito alle modalità di applicazione delle economie di scala al calcolo della tariffa di riferimento regionale da praticare per le strutture di medie e grandi dimensioni per gli anziani (di cui alla Del.G. R. n. 279/2010), al fine di fornire indirizzi omogenei alle ASL e ai Comuni sia per le strutture per disabili che per le strutture per anziani di cui al Regolamento Reg. n. 4/2007, precisando quanto segue:
"Al fine di tener conto delle accertate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, e in considerazione della dimensione massima di un modulo nelle strutture per disabili, la tariffa praticata va definita considerando che la tariffa regionale di riferimento è ridotta di almeno il 10% per tutti i posti, in presenza di n. 2 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del secondo modulo attivati, ed è ridotta di almeno il 15% per tutti i posti, in presenza di n. 3 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del terzo modulo attivati".
- Alla luce di quanto fin qui premesso e considerato, e alla luce di quanto definito in termini di indirizzi attuativi, si propone alla Giunta Regionale di approvare gli indirizzi attuativi sopra riportati e già operativi per le strutture per disabili, al fine di applicarli anche per le strutture residenziali per anziani di cui al Reg. R. n. 4/2007 e

s.m.i., le cui tariffe di riferimento regionale sono state approvate con Del. G.R. n. 279/2010.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di **approvare** gli ulteriori indirizzi operativi per l'applicazione delle tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie per anziani di cui al Reg. R. n. 4/2007, già approvate con Del. G.R. n. 279/2010. precisando quanto segue: *“Al fine di tener conto delle accertate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, e in considerazione della dimensione massima di un modulo*

nelle strutture per disabili, la tariffa praticata va definita considerando che la tariffa regionale di riferimento è ridotta di almeno il 10% per tutti i posti, in presenza di n. 2 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del secondo modulo attivati, ed è ridotta di almeno il 15% per tutti i posti, in presenza di n. 3 moduli e di almeno la metà più uno dei posti del terzo modulo attivati”;

- di **inviare** la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1503

Criteria per la destinazione ed utilizzo dei fondi ecotassa di cui alla L. 549/95 e L.R. 5/97.

L'Assessore alla Qualità Ambientale, Dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario A.P. Teresa Pice e confermata dal Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica riferisce:

Per le finalità di cui all'art.3, comma 27, L.549/95, in materia di rifiuti e bonifiche, la Regione Puglia, con propria Legge 22/01/1997 n.5, ha istituito un fondo, determinato nella misura del 20% dell'intero gettito, al netto della quota spettante alle Province, derivante dall'applicazione del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti.

Tale fondo, il cui utilizzo è disciplinato dall'art. 15 della predetta Legge, è allocato nel capitolo 611087 del bilancio regionale ed ammonta, per l'esercizio finanziario 2011 ad € 2.340.000,00.

Premesso che:

- Nell'ambito dell'ATO FG/3 ed, in particolare nel Comune di Foggia, è in atto una difficile situazione ambientale determinata dal mancato avvio dell'esercizio della discarica a servizio del Bacino per la quale sono in corso i lavori di variante;

- tale circostanza ha determinato la delocalizzazione dei conferimenti dei rifiuti urbani prodotti nei comuni ricompresi nell'ATO FG/3, ad esclusione del Comune di Foggia, verso gli impianti dei Bacini FG/4 e FG/5;
- nelle more dell'avvio e dell'esercizio, a regime, dell'impiantistica a servizio del Bacino FG/3 si rende necessario ed indispensabile prevedere ogni utile intervento finalizzato alla riduzione dei conferimenti tal quali, potenziando conseguentemente le raccolte differenziate;
- che il Comune di Foggia ha presentato al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica un Progetto per il potenziamento della Raccolta Differenziata attraverso metodi innovativi;
- la legge regionale 5/97 individua quali beneficiari esclusivi delle risorse di cui all'art. 3, comma 27 della L. 549/95 i Comuni in forma singola o associata ovvero le Province;
- la stessa legge, all'art. 15, disciplina l'utilizzo di dette risorse da assegnare ai comuni prevedendo che ogni anno la Giunta Regionale definisca i criteri per la loro assegnazione;

Considerata la contingenza determinatasi nell'ATO FG/3 e in particolare nella città di Foggia, sinteticamente richiamata in premessa;

Tenuto conto:

- che le risorse di cui alla L.R. 5/97, allocate sul Capitolo di Bilancio 611087, sono destinate al perseguimento dell'obiettivo della riduzione dei rifiuti, anche attraverso il potenziamento delle raccolte differenziate;
- che in data 1 Luglio 2011, si è svolto un incontro presso il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia con i rappresentanti del Comune di Foggia, i quali, come da verbale redatto, hanno formulato la proposta di interventi da attuare nell'immediato e finalizzati alla riduzione dei rifiuti ed un incremento della raccolta differenziata;
- tali interventi riguardano la messa in efficienza dell'attuale dotazione impiantistica destinata al trattamento delle frazioni di RSU derivanti da raccolta differenziata, il potenziamento del parco automezzi ed il ripristino delle stesse attrezzature necessarie alla raccolta dei RSU, secondo un piano di priorità che il Comune di Foggia predisporrà.

Si propone di destinare una quota, pari ad € 500.000,00, delle risorse accertate sul Capitolo di bilancio 611087 per sostenere il **Comune di Foggia** nel perseguimento dell'obiettivo di riduzione dei rifiuti e potenziamento delle quote di raccolta differenziata allo scopo di contenere e scongiurare, nell'attualità, la situazione di difficoltà ambientale in atto.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001

La copertura finanziaria per gli adempimenti dell'attività conseguente al presente provvedimento, quantificata € **500.000,00** è assicurata dai fondi ex art. 15 della Legge 22/01/1997 n.5, pari ad € 2.340.000,00, allocati sul capitolo 611087 di spesa del Bilancio 2011.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lett.K della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità Ambientale Dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente del Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **Di fare propria** la relazione dell'Assessore alla Qualità Ambientale Dott. Lorenzo Nicastro che si intende qui riportata;
- **Di stabilire** che le risorse di cui alla L.R. ex art. 15 della Legge 22/01/1997 n.5 sono destinate al

Comune di Foggia quale sostegno finanziario finalizzato alla riduzione della produzione dei rifiuti e potenziamento della raccolta differenziata, in conformità alla declaratoria del Cap. 611067 del bilancio regionale;

- **Di dare mandato** al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica di porre in essere gli adempimenti di natura contabile ed amministrativa determinando contestualmente anche il vincolo di utilizzo delle risorse medesime;
- **Di rinviare** a successivo, diverso provvedimento la definizione dei criteri per l'utilizzo delle residue risorse;
- **Di disporre la** pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1504

ILVA SpA - Stabilimento di Taranto. Espressione del parere nell'ambito dei procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dr. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Rischio Industriale, riferiscono quanto segue:

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Regionale 10 maggio 2011, n. 921, è stato stabilito che il parere formulato dalla Regione Puglia nell'ambito dei procedimenti istruttori volti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale sia reso mediante Delibera di Giunta Regionale;

lo stabilimento Ilva SpA di Taranto, è soggetto al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale da

parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto rientrante tra le categorie di attività di cui all'Allegato V del D.Lgs. 59/2005 e smi punto 3 "Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio":

il D.lgs. 128/2010 art. 4 co. 1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che «*le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento*»;

il Gestore dello stabilimento ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 e smi, il 28 febbraio 2007;

in data 11 aprile 2008 è stato siglato, tra il MATTM e gli altri soggetti interessati, l'Accordo di Programma "Area industriale di Taranto e di Statte" finalizzato a supportare le Autorità Competenti per il rilascio delle AIA in favore degli stabilimenti presenti nell'area anche con l'adozione di metodologie e strumenti coordinati;

l'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio dell'AIA per lo stabilimento Ilva SpA di Taranto è stata svolta dal Gruppo istruttore della Commissione IPPC-AIA, istituita presso l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);

la Regione Puglia ha preso parte all'istruttoria a mezzo di un proprio rappresentante in servizio presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti avvalendosi altresì del supporto tecnico dell'ARPA Puglia;

con nota prot. n. DVA-2010-0030867 del 21/12/2010 il Ministero ha trasmesso la prima bozza di parere istruttorio conclusivo redatto dal Gruppo Istruttore (prot. n. CIPPC-00_2010-0002464 del 06/12/2010);

con nota a firma dell'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente prot. n. 0134 del 16 febbraio 2011, indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono state evidenziate le seguenti richieste da parte della Regione Puglia:

- affrontare e risolvere, mediante apposite prescrizioni, la situazione riguardante il riscontrato superamento dei valori obiettivo riguardanti la concentrazione in atmosfera di benzo(a)pirene nell'area di Taranto;

- necessità della piena applicazione della L.R. 44/2008 e smi, con particolare riferimento al campionamento in continuo delle diossine dal camino E312 (impianto di agglomerazione);
- risolvere il problema dell'approvvigionamento delle acque potabilizzabili dal fiume Sinni, sostituendo le stesse con quelle provenienti dal realizzando impianto di affinamento di Gennarini-Bellavista;
- veniva, inoltre, espresso parere negativo a qualsiasi altra modifica in direzione sfavorevole alla tutela dell'ambiente, rispetto a quanto previsto nella bozza tecnica all'esame della Conferenza;
 - in data 22 febbraio 2011 si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi; in tale sede è stato discusso il Parere Istruttorio Conclusivo del Gruppo istruttore della Commissione IPPC (prot. n. CIPPC-00_2010-0002464 del 06/12/2010), rispetto al quale sono state formulate osservazioni da parte dei tecnici della Regione, degli Enti locali di Arpa Puglia, del Gestore, nonché da parte delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio;

con nota a firma dell'Assessore Regionale alle Opere Pubbliche e Protezione Civile prot. n. 0953 del 22/04/2011, la Regione Puglia ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ILVA utilizzi le acque affinate dell'impianto di depurazione di Taranto Gennarini e Bellavista a vantaggio dei prelievi operati dal Sinni e dal Tara specificando nella successiva nota prot. n. 1152 del 19 maggio 2011 che tale previsione è contemplata dal vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

con nota prot. n. DVA-2011-0013334 del 01/06/2011, il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso il parere conclusivo del GI, data di emissione 20 maggio 2011 (Parere Istruttorio ILVA DVA-2011-0013177);

Il Servizio Rischio industriale, anche sulla scorta delle interlocuzioni con il rappresentante della Regione Puglia nel Gruppo istruttore, riferisce quanto segue:

visto il Parere Istruttorio Conclusivo del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC (data di emissione 20 maggio 2011) che sarà in discussione nella Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 5 luglio p.v. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si evidenzia quanto segue:

- relativamente al benzo(a)pirene:
 - il parere conclusivo (data di emissione 20 maggio 2011) prevede, rispetto alla precedente formulazione, il raddoppio delle attività giornaliere di manutenzione e regolazione della tenuta delle porte delle cokerie (passando dalle 1.100 ore-uomo/settimana del 2009 a 2.200 ore-uomo/settimana), agendo in tal modo sulla principale fonte di emissioni fuggitive di benzo(a)pirene;
 - la Regione con DGR 344 del 10 febbraio 2010 ha dato avvio alle azioni volte a garantire il rispetto del valore di benzo(a)pirene in aria ambiente nell'area di Taranto al di sotto di 1 nanogrammo/m³ potenziando a tal fine il sistema di monitoraggio della qualità dell'aria;
 - con Legge Regionale n. 2 del 28 febbraio 2011 "Misure urgenti per il contenimento del benzo(a)pirene" la Regione ha stabilito che il valore di 1 nanogrammo/m³ deve essere raggiunto nel più breve tempo possibile;
 - relativamente all'applicazione della Legge Regionale 44/2008 e smi e con specifico riferimento al campionamento in continuo delle diossine il Tavolo Tecnico istituito dal MATTM ha elaborato una proposta di Protocollo d'intesa per regolamentare le prove sperimentali finalizzate al campionamento in continuo delle diossine dal camino E312 che prevede in particolare quanto segue:
 - impegno da parte di ILVA a realizzare uno studio di fattibilità (comprendente una sperimentazione effettiva) del campionamento in continuo delle emissioni di diossina dal camino E312 dell'impianto di agglomerazione;
 - istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di un apposito comitato tecnico (cui prenderanno parte anche rappresentanti di Arpa Puglia), avente i seguenti compiti:
 - seguire lo svolgimento delle attività previste dal suddetto Protocollo;
 - predisporre procedure di dettaglio sulle modalità di svolgimento della sperimentazione;
 - predisporre un documento finale riportante le valutazioni sull'attività svolta;
 - impegno da parte del Ministero dell'Ambiente a predisporre apposite linee di indirizzo in merito alle modalità di conduzione dei campionamenti in continuo delle diossine, rappresentando nelle opportune sedi internazionali che si occupano di

normazione gli esiti della sperimentazione condotta;

relativamente all'utilizzo della risorsa idrica:

- il parere conclusivo prevede che, «entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore dovrà predisporre uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre il prelievo primario del 20% entro 3 anni e del 50% entro la scadenza dell'AIA mediante il riuso delle acque dolci usate nel ciclo produttivo e attraverso il riutilizzo delle acque degli impianti di trattamento reflui civili della zona, secondo accordi da stipulare ai sensi del DM 185/03, compatibilmente con la fornitura quali-quantitativa conforme alle esigenze di utilizzo» senza individuare la fonte di approvvigionamento da ridurre corrispondentemente;

relativamente alle attività previste negli atti di intesa siglati nel periodo 2003- 2006

- nel corso del 2009, sono stati effettuati, a cura del personale tecnico di Regione, Arpa Puglia, Provincia di Taranto e Comuni di Taranto e Statte, specifici sopralluoghi volti a verificare l'attuazione di quanto stabilito negli atti d'intesa; in occasione di tali sopralluoghi è stato verificato il rispetto da parte di ILVA di quanto previsto negli atti d'intesa, con le seguenti eccezioni:

- sistema di barriera in direzione del quartiere Tamburi: tale sistema non era stato ancora realizzato a causa della mancato rilascio della relativa autorizzazione edilizia da parte del Comune di Taranto;
- impianto di trattamento acque meteoriche sul IV sporgente: non era stato ancora realizzato a causa della mancanza delle relative autorizzazioni;

le previsioni contenute in tali documenti sono state successivamente riprese all'interno del succitato Accordo di Programma "Area industriale di Taranto e Statte" ed, ove non realizzate, sono state recepite all'interno dell'approvando Parere Istruttoria, in fase di AIA; in particolare:

- per quanto attiene il sistema di barriera, al paragrafo 8.2.1.11.1 (pag. 867 del PIC) si riporta quanto segue: «Si prescrive la realizzazione di una barriera di protezione ai confini del parco minerario in base ai progetti già predisposti e approvati in sede locale»;
- per quanto attiene il sistema di trattamento acque meteoriche sul 4° sporgente, al momento

risulta che le relative opere sono state realizzate, ma l'impianto è attualmente sotto sequestro da parte della Guardia di Finanza; si ritiene pertanto che nell'AIA sia necessario prescrivere che lo stesso venga immediatamente messo in funzione una volta terminato il sequestro;

con riferimento alle più ampie problematiche relative all'area industriale di Taranto e Statte

- l'accordo di programma stipulato in data 11 aprile 2008 "Area industriale di Taranto e di Statte" ha previsto all'art. 4 c. 1 l'istituzione di un Comitato di Coordinamento di supporto alle procedure AIA, oggi non più operante;
- a pag. 693 del Parere Istruttoria 20/05/2011 è riportato quanto segue: «*gli effetti cumulati riconducibili alla presenza di tutti gli altri impianti industriali presenti nell'area di Taranto saranno oggetto di valutazione della DVA del MATTM la quale provvederà ad istituire, allo scopo, un apposito tavolo tecnico una volta rilasciate tutte le AIA nazionali e Regionali dell'area*»;
- il prossimo rilascio dell'AIA regionale relativa allo stabilimento AMIU di Taranto e il rilascio dell'AIA statale per lo stabilimento di ILVA completano i rilasci delle autorizzazioni nella suddetta area industriale;

Con nota DIR 63/11 del 23.06.2011 la Società ILVA ha trasmesso osservazioni sull'approvando Parere Istruttoria e che tali osservazioni sono state inoltrate via email sia dalla segreteria della Commissione IPPC che da quella della DVA del MATTM; in tale documento vengono proposte trentatré modifiche relative alla parte prescrittiva PIC (si riportano nel seguito le sole proposte di modifiche significative, omettendo quelle relative alla correzione di errori o refusi):

1. in riferimento al campionamento in continuo di PCCD/F dal camino E312, la relativa prescrizione viene riformulata tenendo conto dell'attività del Tavolo Tecnico di cui sopra;
2. in riferimento alla prescrizione relativa alla videoregistrazione finalizzata al monitoraggio delle emissioni diffuse, viene proposta la rimozione della stessa;
3. in riferimento alla installazione di sistemi di abbattimento di macro e micro inquinanti ai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428

- (cokeria), viene proposta la rimozione della prescrizione;
4. in riferimento a due prescrizioni relative alla rilevazione delle emissioni visibili nella fase di sfornamento coke, viene proposta la rimozione delle stesse (pagg. 794 e 798 del PIC);
 5. rispetto al valore limite relativo alle emissioni di polveri dal camino E312, viene chiesto l'innalzamento dello stesso da 40 mg/Nm³ a 50 mg/Nm³ (pag. 803 del PIC);
 6. in riferimento al monitoraggio delle emissioni da slopping dell'acciaieria, viene chiesto la rimozione della prescrizione relativa al conteggio dei fenomeni di slopping, secondo i requisiti dell'art. 3 della DOR. 15-012008 n. 2008/1/CE (pag. 820 del PIC);
 7. in riferimento alla prescrizione che impone la redazione di un crono programma (relativo ai miglioramenti sulle attività di scarico, stoccaggio e ripresa materie prime) entro sei mesi, viene chiesto la proroga di tale termine a dodici mesi;
 8. in riferimento allo studio di fattibilità relativo alla riduzione del prelievo primario di acque, anche mediante il riutilizzo delle acque rinvenienti dagli impianti di trattamento di reflui civili, si propone la rimozione della stessa (pag. 883 del PIC);
 9. relativamente al monitoraggio delle acque da pozzo, prevista quadrimestralmente, viene richiesta una frequenza annuale;
 10. in riferimento alla soluzione relativa alla gestione degli scarichi idrici, proposta da Regione, Provincia, Arpa ed ASI e recepita nel PIC, viene richiesta la rimozione della stessa (pag. 887 del PIC);
 11. relativamente al prescritto studio di fattibilità relativo all'abbattimento del parametro Selenio a piè dell'impianto cokeria, si propone la rimozione di tale prescrizione;
 12. relativamente allo studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione dell'area parchi, si propone la rimozione di tale prescrizione;
 13. relativamente allo stoccaggio di rifiuti pericolosi, si propone il reinserimento del codice CER 130301* ("Oli isolanti e termoconduttori contaminati da PCB") (pag. 909 del PIC);
 14. relativamente alla copertura dell'area di messa in riserva di materiali refrattari, si propone l'eliminazione della relativa prescrizione (pag. 915 del PIC);
- inoltre:
- A. ulteriori settantacinque proposte di modifica relative al Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - B. ulteriori quaranta proposte di modifica relative alla parte descrittiva del PIC; rispetto a tali proposte si evidenzia che:
 1. in riferimento al campionamento in continuo di PCCD/F dal camino E312, appare ragionevole che la prescrizione da inserire nel PIC debba tener conto delle attività svolte dal Tavolo Tecnico e della esistenza e dei risultati della sperimentazione che sarà condotta;
 2. la presenza di un sistema di videoripresa e videoregistrazione delle emissioni diffuse appare fondamentale per permetterne un adeguato monitoraggio, anche a distanza; pertanto si ritiene che tale prescrizione debba essere mantenuta;
 3. l'Ilva giustifica tale richiesta asserendo «*l'inesistenza di una simile tecnica di abbattimento per le cokerie*»; va anche fatto notare che tale prescrizione non era presente nel PIC discusso in sede di prima Conferenza dei Servizi ed è stata inserita successivamente; pertanto si ritiene che l'aspetto debba essere opportunamente approfondito dalla Conferenza dei Servizi;
 4. in riferimento a due prescrizioni relative alla rilevazione delle emissioni visibili nella fase di sfornamento coke, essendo tali emissioni fra quelle responsabili della problematica relativa alla presenza di benzo(a)pirene nell'aria di Taranto, si ritiene fondamentale che il monitoraggio delle stesse venga condotto con ogni cautela, pertanto si ritiene che tali prescrizioni vadano mantenute;
 5. rispetto al valore limite relativo alle emissioni di polveri dal camino E312, per il quale viene chiesto l'innalzamento dello stesso da 40 mg/Nm³ a 50 mg/Nm³, essendo il camino E312 responsabile delle emissioni di diossine, ed essendo la presenza di diossine legata a quella delle polveri, a causa di fenomeni di adesione, si ritiene che sia necessario mantenere il limite più restrittivo, seppure inferiore a quello delle BAT;

6. in riferimento al monitoraggio delle emissioni da slopping dell'acciaieria, essendo anche questo fenomeno fra quelli che maggiormente contribuiscono ad innalzare il livello delle emissioni in atmosfera, si ritiene che la prescrizione vada mantenuta;
7. in riferimento alla prescrizione che impone la redazione di un crono programma (relativo ai miglioramenti sulle attività di scarico, stoccaggio e ripresa materie prime) entro sei mesi, tale tempistica appare ragionevole;
8. in riferimento al punto n. 8, atteso che il riuso delle acque reflue civili rivenienti dal depuratore Gennarini-Bellavista è previsto sin dai primi anni 2000, a seguito di specifiche ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza idrica, ed è anche previsto dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, ai fini della tutela quantitativa della risorsa. Pertanto, attesa anche la necessità di ulteriori 12 mesi circa per completare le opere necessarie, si ritiene che la prescrizione possa essere modificata come segue: *«Il Gestore, entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà utilizzare nei propri impianti produttivi le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini / Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03»*; viceversa sia conservata la prescrizione esistente;
9. relativamente al monitoraggio delle acque da pozzo, stante la situazione di inquinamento della falda, non si ritiene che debba diminuire la frequenza prescritta;
10. in riferimento alla soluzione relativa alla gestione degli scarichi idrici, proposta da Regione, Provincia, Arpa ed ASI e recepita nel PIC, si ritiene che, fatta salva la competenza della Provincia di Taranto in materia, la stessa possa essere discussa e modificata, anche con la collaborazione dell'ILVA, purché siano garantite le possibilità di sviluppo industriale e di nuovi insediamenti alle PMI dell'ASI Taranto;
11. la proposta di modifica di cui all'undecimo punto è motivata da Ilva sulla base di un già formulato studio di fattibilità del 2003; considerati gli ultimi sviluppi in materia, si ritiene che Ilva debba aggiornare tale studio;
12. si ritiene che lo studio di fattibilità relativo all'impermeabilizzazione dell'area parchi possa essere sostituito da uno studio di fattibilità relativo alla copertura dell'area parchi; tale prescrizione era presente nella precedente bozza di documento tecnico discussa nella CdS del 22 febbraio u.s. ma era stato rimosso nel corso della precedente riunione del GI del 16 febbraio u.s.; nonostante le motivazioni tecniche adottate dal GI e dal supporto Ispra, si ritiene che la copertura dell'area parchi possa essere di fondamentale importanza al fine di diminuire l'impatto sull'ambiente e sulla popolazione;
13. riguardo alla richiesta di reinserimento del codice CER 130301* ("Oli isolanti e termoisolanti contaminati da PCB"), poiché, per dichiarazione dello stesso Gestore, tutte le apparecchiature contenenti PCB risultano essere state già smaltite, si ritiene che la richiesta non possa essere accolta
 - A. per quanto attiene le proposte di modifica relative al PMeC, si demanda la discussione delle stesse alla Conferenza dei Servizi ed in particolare agli organismi tecnici preposti (Arpa ed Ispra); si segnala tuttavia che non sono da considerarsi accettabili tutte quelle richieste tese a rendere meno restrittivo il PMeC e/o a procrastinarne nel tempo l'effettiva adozione (come ad esempio la prima richiesta tesa a portare da tre a sei mesi il termine entro il quale il PMeC dovrà divenire operativo, la quale è da respingersi);
 - B. per quanto attiene le proposte di modifica relative alla parte descrittiva del PIC, le stesse vanno respinte se tese a rendere meno cautelativo il parere.

Sulla base di quanto sopra riferito dal Servizio Rischio Industriale,

Considerato che in data 4 luglio è stato convocato il Gruppo Istruttore al fine di esaminare le osservazioni che con nota DIR 63/11 del 23.06.2011 la Società Ilva ha trasmesso osservazioni sull'approvando Parere Istruttorio e che con

propria nota prot. n. 429 del 1 luglio 2011 l'Amministrazione Regionale, nel richiedere l'annullamento della riunione del GI, ha rinviato le determinazioni relative alle osservazioni formulate da ILVA alla Conferenza di Servizi decisoria;

si ritiene di evidenziare alla Giunta quanto segue:

- relativamente al benzo(a)pirene, è necessario che il MATTM nel dispositivo autorizzativo disponga di procedere al riesame dell'AIA rilasciata all'esito della conclusione delle attività previste dalla DGR Puglia n. 344 del 10 febbraio 2010;
- relativamente al campionamento in continuo delle diossine, è necessario che il MATTM recepisca nel dispositivo autorizzativo integralmente sottoforma di prescrizioni i contenuti della bozza di protocollo di Intesa redatta dal tavolo tecnico istituito dal MATTM ed il relativo crono-programma attuativo;
- relativamente all'utilizzo della risorsa idrica è necessario che il MATTM recepisca nel dispositivo autorizzativo sottoforma di obbligo a carico di ILVA a utilizzare la risorsa idrica dell'impianto di affinamento Taranto Gennarini a vantaggio degli attuali prelievi idrici Tara - Sinni, con priorità riferita alla sostituzione delle acque del Sinni, prevedendo che *"Il Gestore, entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà utilizzare nei propri impianti produttivi le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini / Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03 che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA."*
- relativamente alle più ampie problematiche relative all'area industriale di Taranto e Statte e agli aspetti inerenti gli effetti cumulativi derivanti dagli stabilimenti presenti nell'area di Taranto, il dispositivo autorizzativo preveda sin d'ora, atteso il prossimo completamento dei singoli procedimenti autorizzativi, l'istituzione di un tavolo tecnico con il compito di valutare gli effetti cumulativi delle aziende presenti nell'area industriale di Taranto e Statte e di proporre alle Autorità Competenti l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla mitigazione di tali effetti, tanto anche in considerazione della circostanza che gli impatti ambientali ad oggi misurati non hanno mai riguardato la massima capacità produttiva teorica

dell'impianto Ilva (pari a 15 Mt/a) ma una produzione effettiva che non ha mai superato le 10 Mt/a;

- relativamente agli ulteriori eventuali elementi in discussione in sede di Conferenza di Servizi, il rappresentante della Regione Puglia all'uopo delegato dovrà valutare e assumere le eventuali decisioni a condizione che le stesse non implicino l'adozione di misure meno rigorose, nel rispetto e protezione dell'ambiente, di quelle sino ad ora individuate.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007 recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente GAB/DEC/153/07 del 28 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9/10/07, che disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC;
- Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- La Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2008 e smi "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani";
- La Legge Regionale n. 2 del 28 febbraio 2011 "Misure urgenti per il contenimento del benzo(a)pirene"

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propongono alla

Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 44 c. 4 lett. e) della L.R. 7/2004.

Tanto premesso,

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni riportate in narrativa, che si considerano parte integrante del presente atto, di esprimere parere favorevole al rilascio dell'AIA in favore di ILVA SpA - stabilimento di Taranto, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Parere Istruttorio Conclusivo emesso in data 20 maggio 2011 in discussione nella Conferenza dei Servizi del 5 luglio 2011, a condizione che: -relativamente al benzo(a)pirene, il dispositivo autorizzativo preveda di procedere al riesame dell'AIA rilasciata all'esito della conclusione delle attività previste dalla DGR Puglia n. 344 del 10 febbraio 2010;

- relativamente al campionamento in continuo delle diossine, il dispositivo autorizzativo recepisca integralmente sotto forma di prescrizioni i contenuti della bozza di protocollo di Intesa redatta dal tavolo tecnico istituito dal MATTM;
- relativamente all'utilizzo della risorsa idrica, il dispositivo autorizzativo preveda sotto forma di prescrizione che *"Il Gestore, entro 24 mesi dal rilascio dell'AIA, predisponendo il sistema di distribuzione interna, dovrà utilizzare nei propri impianti produttivi le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini / Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03 che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA."*
- relativamente alle più ampie problematiche rela-

tive all'area industriale di Taranto e Statte e agli aspetti inerenti gli effetti cumulativi derivanti dagli stabilimenti presenti nell'area di Taranto, il dispositivo autorizzativo preveda sin d'ora, atteso il prossimo completamento dei singoli procedimenti autorizzativi, l'istituzione di un tavolo tecnico con il compito di valutare gli effetti cumulativi delle aziende presenti nell'area industriale di Taranto e Statte e di proporre alle Autorità Competenti l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla mitigazione di tali effetti, tanto anche in considerazione della circostanza che gli impatti ambientali ad oggi misurati non hanno mai riguardato la massima capacità produttiva teorica dell'impianto Ilva (pari a 15 Mt/a) ma una produzione effettiva che non ha mai superato le 10 Mt/a;

- relativamente al sistema di trattamento acque meteoriche del IV sporgente, il dispositivo autorizzativo prescriva che lo stesso venga immediatamente messo in funzione una volta terminato il sequestro attualmente in atto;

di delegare l'Ass. Lorenzo Nicastro e i dirigenti A. Antonicelli, G. Tedeschi e P. Palmisano a rappresentare la Regione in seno alla Conferenza di Servizi del 5 luglio 2011;


di demandare ai rappresentanti delegati dalla Regione Puglia, l'eventuale esame delle osservazioni successive al Parere Conclusivo del Gruppo Istruttore e la valutazione delle eventuali proposte di modifica, a condizione che le stesse non implicino l'adozione di misure meno rigorose, nel rispetto e protezione dell'ambiente, di quelle sino ad ora individuate;

di specificare che il presente parere è relativo alla documentazione attualmente nelle disponibilità dell'amministrazione e che eventuali fatti nuovi o documentazione acquisita successivamente dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Conferenza dei Servizi;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**